

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 18 gennaio 2020

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 17 ottobre 2019, n. 9.

Variazioni del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2019, 2020 e 2021. (19R00414) Pag. 1

LEGGE PROVINCIALE 17 ottobre 2019, n. 10.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea provinciale 2019). (19R00415)..... Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
24 ottobre 2019, n. 26.

Albo dirigenti e aspiranti dirigenti. (19R00419) Pag. 9

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
26 settembre 2019, n. 0172/Pres.

Regolamento di modifica del Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità, in attuazione dell'articolo 24 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 237. (19R00429)..... Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
4 ottobre 2019, n. 0175/Pres.

Regolamento concernente la concessione di contributi per agevolare l'acquisizione di macchinari tramite operazioni bancarie e di leasing finanziario, in attuazione dell'articolo 6, comma 49, della legge regionale 23/2002 (Sabatini Friuli-Venezia Giulia). (19R00430)..... Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
7 ottobre 2019, n. 0177/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento recante la disciplina delle attività di gestione dell'Imposta regionale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico (I.R.T.), ai sensi dell'articolo 14, commi 8, 12 e 20 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (legge di stabilità 2018). (19R00431) Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
9 ottobre 2019, n. 0179/Pres.

Regolamento attuativo dell'articolo 3 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali.), per la concessione di contributi per interventi manutentivi delle sedi delle pro loco, delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro nonché degli immobili ed impianti destinati alla realizzazione di sagre, feste locali e fiere tradizionali. (19R00432)..... Pag. 23



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
14 ottobre 2019, n. **0180/Pres.**

Regolamento di modifica del Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di un contributo al Consorzio delle DOC - FVG per l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni, nonché per la realizzazione e diffusione di pubblicazioni destinate alla promozione dei vini della DOC "Friuli" o "Friuli Venezia Giulia", in attuazione dell'articolo 3, commi da 27 a 30, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2018 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 aprile 2018, n. 110. (19R00433)..... Pag. 27


REGIONE SICILIA

LEGGE 13 novembre 2019, n. **18.**

Consulta giovanile regionale. (20R00001)... Pag. 28

DECRETO PRESIDENZIALE 5 settembre 2019, n. **16.**

Modifiche al D.P.Reg. 21 giugno 2012, n. 52, recante "Regolamento attuativo dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante norme in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance". (19R00409)..... Pag. 30



**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

LEGGE PROVINCIALE 17 ottobre 2019, n. 9.

Variazioni del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2019, 2020 e 2021.

(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 43/Sez. Gen. del 24 ottobre 2019)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Variazioni allo stato di previsione delle entrate

1. Allo stato di previsione delle entrate di cui all'art. 1 della legge provinciale 21 settembre 2018, n. 21, sono apportate le seguenti variazioni:

Anno 2019 - competenza

Titolo - Tipologia	Importo
01-103	+696.867,75
02-101	+7.206.776,36
02-105	+63.062.714,90
03-100	+6.695.790,95
04-200	-106.615,34
05-100	+50.000.000,00
05-300	+79.100.204,57
06-300	+26.800.000,00

Anno 2019 - cassa

Titolo - Tipologia	Importo
01-103	+696.867,75
02-101	+7.206.776,36
02-105	+63.102.040,09
03-100	+6.656.465,76
04-200	-106.615,34
05-100	+50.000.000,00
05-300	+79.100.204,57
06-300	+26.800.000,00

2. Al fine di dare attuazione alle operazioni di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, la Provincia autonoma di Bolzano subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi relativi al fondo di rotazione per gli investimenti per la banda larga, finanziato mediante utilizzo delle risorse regionali di cui all'art. 1 della legge regionale 12 dicembre 2012, n. 8, e successive modifiche. Per tali finalità è autorizzata l'assunzione di debito fino a un massimo di 45.000.000,00 di euro.

3. L'onere relativo al piano di rientro relativo alla concessione di credito dalla Regione di cui al comma 2 trova copertura nel bilancio di previsione 2019-2021, nell'ambito degli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di spesa, afferenti al Programma 2 «Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari» della Missione 50 «Debito pubblico».

Art. 2.

Variazioni allo stato di previsione delle spese

1. Allo stato di previsione delle spese di cui all'art. 2 della legge provinciale 21 settembre 2018, n. 21, sono apportate le seguenti variazioni:

Anno 2019 - competenza

Missione - programma - titolo	Importo
01-01-1	-4.679.000,00
01-02-1	+64.468.523,42
01-02-2	-4.186.584,36
01-03-3	+15.900.000,00
01-06-1	-89.500,00
01-06-2	-37.320.000,00
01-08-1	+1.515.000,00
01-08-2	-1.575.000,00
01-10-1	+98.303,31
01-11-1	-339.781,40
04-01-2	-1.879,00
04-02-1	+881.431,83
04-02-2	+163.143,86
04-03-2	+226.881,25
04-04-1	-429.035,54
04-06-1	-1.075.981,25
04-07-1	-336.632,89
05-01-1	-335.666,01
05-01-2	+335.666,01
05-02-1	-291.547,27
05-02-2	-710.548,26



06-02-1	-20.551,02	17-01-2	-3.215.869,05
06-02-2	+1.018.768,89	18-01-2	-82.352,75
07-01-1	-388.710,00	18-01-3	+55.020.925,00
07-01-2	+388.710,00	19-01-2	-182.975,00
08-02-1	-10.441,00	20-01-1	+36.121.934,81
08-02-2	-5.489.559,00	20-01-2	-8.000.000,00
08-02-3	+126.172.366,00	20-02-1	+245.735,52
09-01-1	-579.976,66	50-01-1	-86.754,59
09-01-2	-320.000,00	50-02-4	-132.980,94
09-02-1	-426.000,00	Anno 2019 - cassa	
09-02-2	+219.209,80		
09-03-2	+3.141.122,42	Missione - programma - titolo	Importo
09-04-1	-45.000,00		
09-04-2	+1.631.550,63	01-01-1	-4.679.000,00
09-05-1	-496.151,00	01-02-1	+34.027.536,14
09-05-2	+430.151,00	01-02-2	-4.186.584,36
10-01-1	-1.400.000,00	01-03-3	+15.900.000,00
10-01-2	+765.199,00	01-06-1	-302.897,75
10-02-1	+7.486.217,43	01-06-2	-103.929.973,90
10-02-2	-443.082,90	01-08-1	+1.459.984,70
10-05-1	+96.899,15	01-08-2	-1.638.187,38
10-05-2	-1.272.888,06	01-10-1	-8.560.603,85
12-01-1	-4.793.000,00	01-11-1	-339.781,40
12-02-1	+16.700.000,00	04-01-2	-1.879,00
12-02-2	-599,00	04-02-1	-2.458.002,03
12-03-1	-15.048,00	04-02-2	+132.210,14
12-03-2	-3.311.783,00	04-03-2	+226.881,25
12-04-1	-18.250,00	04-04-1	-429.035,54
12-05-1	-21.709.366,00	04-06-1	-1.075.981,25
12-05-2	-450.000,00	04-07-1	-336.632,89
12-07-1	+1.470.010,00	05-01-1	-335.666,01
12-08-1	-64.999,00	05-01-2	+335.666,01
13-01-1	+4.232.519,95	05-02-1	-291.547,27
13-05-2	+4.000.000,00	05-02-2	-710.548,26
13-07-2	-4.000.000,00	06-02-1	-20.551,02
14-01-1	-4.272.800,00	06-02-2	+1.018.768,89
14-01-2	-4.866.200,00	07-01-1	-388.710,00
14-01-3	+9.439.000,00	07-01-2	+388.710,00
14-02-1	-560.000,00	08-02-1	-10.441,00
15-02-1	-1.136.502,37	08-02-2	-5.489.559,00
15-02-2	+738.502,37	08-02-3	+126.172.366,00
16-01-2	-56.000,00	09-01-1	-579.976,66
17-01-1	-233.037,14	09-01-2	-320.000,00



09-02-1	-426.000,00
09-02-2	+219.209,80
09-03-2	+3.141.122,42
09-04-1	-45.000,00
09-04-2	+1.631.550,63
09-05-1	-496.151,00
09-05-2	+430.151,00
10-02-1	+6.445.996,36
10-02-2	+89.495,10
10-05-1	-30.258,78
10-05-2	-4.886.058,53
12-01-1	-4.793.000,00
12-02-1	+16.700.000,00
12-02-2	-599,00
12-03-1	-15.048,00
12-03-2	-3.311.783,00
12-04-1	-18.250,00
12-05-1	-22.096.866,00
12-05-2	-450.000,00
12-07-1	+1.470.010,00
12-08-1	-64.999,00
13-01-1	+265.232.519,95
13-05-2	+4.000.000,00
13-07-2	-14.000.000,00
14-01-1	-4.272.800,00
14-01-2	-4.866.200,00
14-01-3	+9.439.000,00
14-02-1	-527.500,00
14-04-2	-4.332.966,96
15-02-1	-1.251.096,93
15-02-2	+738.502,37
16-01-2	-56.000,00
17-01-1	-233.037,14
17-01-2	-3.215.869,05
18-01-1	-69.620.804,00
18-01-2	-111.294.398,18
18-01-3	+55.020.925,00
19-01-2	-182.975,00
20-01-1	+76.028.088,10
50-01-1	-86.754,59
50-02-4	-132.980,94

Art. 3.

Allegati

1. Viene allegato alla presente legge, ai soli fini conoscitivi, il dettaglio delle variazioni apportate a livello di capitolo (Allegato A).

2. Viene allegato alla presente legge, il dettaglio delle variazioni apportate riportante la suddivisione per categorie e macroaggregati (Allegato B).

3. Viene allegato alla presente legge il prospetto degli equilibri di bilancio (Allegato H).

4. Viene allegato alla presente legge la verifica della copertura finanziaria degli investimenti (Allegato 5).

5. Viene allegato alla presente legge il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (Allegato N).

6. Viene allegato alla presente legge il prospetto dimostrativo del rispetto di vincoli di indebitamento (Allegato O).

7. Vengono allegate alla presente legge le variazioni d'interesse del Tesoriere (Allegato n. 8/1).

Art. 4.

Autorizzazione

1. La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 17 ottobre 2019

Il Presidente della provincia: KOMPATSCHER

19R00414



LEGGE PROVINCIALE 17 ottobre 2019, n. 10.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea provinciale 2019).

(Pubblicata nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 43/Sez. Gen. del 24 ottobre 2019).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

RAPPORTI DELLA PROVINCIA CON L'UNIONE EUROPEA, ASSISTENZA SCOLASTICA, APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAPPORTI DELLA PROVINCIA CON L'UNIONE EUROPEA

Art. 1.

Ufficio di Bruxelles

1. La Provincia opera attraverso una propria rappresentanza a Bruxelles, istituita per promuovere le proprie istanze presso le istituzioni europee e influenzarne le scelte. Tramite la propria rappresentanza la Provincia svolge altresì attività di formazione, informazione e divulgazione per promuovere l'integrazione europea e la conoscenza delle istituzioni e delle politiche dell'Unione europea, fornendo anche supporto a istituzioni, enti e associazioni della provincia di Bolzano.

2. Per favorire un rafforzamento della presenza della Provincia di Bolzano a Bruxelles, la Provincia, tramite l'Ufficio di Bruxelles, supporta il coinvolgimento di differenti attori pubblici e privati del territorio, anche mediante programmi di lavoro specifici annuali.

3. Per le finalità del presente articolo la Provincia può concludere accordi con altri organismi e rimborsare quota parte delle spese sostenute.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 27.590,00 euro per l'anno 2019, in 27.590,00 euro per l'anno 2020 e in 27.590,00 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2019-2021.

Art. 2.

Esperti nazionali distaccati

1. La Provincia promuove, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative, le esperienze del proprio personale presso le istituzioni e gli organi dell'Unione europea, secondo quanto previsto dalla decisione n. C (2008) 6866 della Commissione europea, del 12 novembre 2008, relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati e agli esperti nazionali in formazione professionale presso i servizi della Commissione.

2. Per il trattamento giuridico ed economico del personale si applicano le disposizioni del contratto collettivo intercompartimentale. Il distacco come esperto nazionale può essere subordinato all'impegno del personale di rispettare un periodo di permanenza presso l'Amministrazione, tenuto conto dei presunti costi complessivi del relativo distacco. Tale periodo non può in ogni caso superare i tre anni. In caso di mancato rispetto del relativo periodo il personale deve corrispondere all'Amministrazione un'indennità sostitutiva proporzionata al periodo di permanenza non rispettato, nonché al costo complessivo sostenuto dall'Amministrazione per il distacco. Il periodo di permanenza nonché l'indennità sostitutiva spettante all'Amministrazione per il periodo di permanenza non rispettato vengono preventivamente concordati tra l'Amministrazione ed il personale interessato.

3. Alla fine del periodo di distacco le esperienze maturate sono opportunamente valorizzate all'interno dell'Amministrazione provinciale.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA


Art. 3.

Modifica della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, «Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio»

1. La lettera *d*) del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, è così sostituita:

«*d*) cittadine e cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in Italia e cittadine e cittadini che abbiano ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, che sono equiparati alle cittadine e ai cittadini italiani;».

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 30.000,00 euro per l'anno 2019, in 30.000,00 euro per l'anno 2020 e in 30.000,00 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo



speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2019-2021.

Capo III

ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI - SPECIFICITÀ TERRITORIALI

Art. 4.

Ordini e collegi professionali - specificità territoriali nell'applicazione dell'art. 53 della direttiva 2005/36/CE

1. Tenuto conto delle specificità territoriali della Provincia autonoma di Bolzano, con particolare riferimento alla tutela delle minoranze linguistiche, l'ordine o collegio professionale competente per l'iscrizione ai sensi della direttiva 2005/36/CE, e successive modifiche, e del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e successive modifiche, nel caso della sola conoscenza della lingua tedesca, limita gli effetti dell'iscrizione all'esercizio della professione nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano. Resta ferma la vigente normativa in materia di conoscenza delle lingue italiana e tedesca nel pubblico impiego.

TITOLO II

AGRICOLTURA, ACQUE E CANONI IDRICI PER L'UTILIZZO DI ACQUE PUBBLICHE

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 5.

Modifiche della legge provinciale 20 gennaio 2003, n. 3, «Norme per l'agricoltura biologica»

1. Nel comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale 20 gennaio 2003, n. 3, le parole: «la produzione, preparazione e commercializzazione di prodotti ottenuti con metodi di produzione biologica» sono sostituite dalle parole: «la produzione, trasformazione, commercializzazione ed etichettatura di prodotti ottenuti con metodi di produzione biologica nonché l'esecuzione delle relative attività di controllo e vigilanza».

2. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 20 gennaio 2003, n. 3, sono aggiunte le seguenti lettere h) e i):

«h) «controllo»: l'attività finalizzata a verificare che gli operatori operino in conformità alle disposizioni previste dalla normativa europea e provinciale in materia di produzione biologica;

i) «organismo di controllo»: ente terzo indipendente che effettua ispezioni e certificazioni sulle attività di produzione, trasformazione, commercializzazione e importazione di prodotti ottenuti secondo il metodo di agricoltura biologica conformemente alle disposizioni della vigente normativa europea.»

3. Nel comma 4 dell'art. 5 della legge provinciale 20 gennaio 2003, n. 3, la parola: «tre» è sostituita dalla parola: «due».

4. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'art. 7 della legge provinciale 20 gennaio 2003, n. 3, sono aggiunte le seguenti lettere f) e g):

«f) eseguire le misure adottate dall'organismo di controllo, anche se successive al recesso, alla cancellazione o all'esclusione dal sistema di controllo biologico per fatti antecedenti alla cancellazione, all'esclusione o al recesso medesimi;

g) a fronte dell'obbligo di soppressione delle indicazioni relative al metodo di produzione biologico, informare per iscritto gli acquirenti del prodotto dell'avvenuta soppressione di dette indicazioni.»

5. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'art. 10 della legge provinciale 20 gennaio 2003, n. 3, sono aggiunte le seguenti lettere j) e k):

«j) consentire alle autorità competenti per l'esercizio della vigilanza sull'attività di controllo l'accesso ai propri uffici e fornire qualsiasi informazione e assistenza ritenuta necessaria per l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo;

k) trasferire il fascicolo di controllo all'organismo di controllo subentrante entro 15 giorni dalla notifica di variazione.»

6. Al comma 5 dell'art. 11 della legge provinciale 20 gennaio 2003, n. 3, dopo la parola: «violazioni» sono inserite le seguenti parole: «e i necessari provvedimenti da adottare».

7. Nella lettera b) del comma 6 dell'art. 11 della legge provinciale 20 gennaio 2003, n. 3, le parole: «delle sanzioni» sono sostituite dalle parole: «dei provvedimenti» e la parola: «comminato» è sostituita dalla parola: «emanato».

8. La rubrica dell'art. 13 della legge provinciale 20 gennaio 2003, n. 3, è così sostituita: «Misure in caso di inadempienza da parte degli organismi di controllo».

9. L'art. 14 della legge provinciale 20 gennaio 2003, n. 3, è così sostituito:

«Art. 14 (*Sanzioni amministrative a carico degli organismi di controllo, degli operatori e relative alla designazione, alla presentazione e all'uso commerciale*) —

1. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando quanto previsto dall'art. 13, comma 1:


a) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 10.000,00 euro a chi, rivestendo funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'organismo di controllo, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale:

1) omette la verifica delle azioni correttive poste in essere dagli operatori a seguito di provvedimenti relativi a irregolarità;

2) omette di conservare i fascicoli di controllo per la durata stabilita dall'art. 10, comma 1, lettera c);

3) non trasferisce il fascicolo di controllo all'organismo di controllo subentrante;

4) omette di adottare ogni iniziativa utile ad aggiornare il personale sulle modifiche normative e sui relativi compiti e responsabilità ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera d);



5) omette di rilasciare il documento giustificativo e, quando richiesto dall'operatore biologico, il certificato di conformità;

b) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro a chiunque, rivestendo funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'organismo di controllo o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale, impedisca l'accesso agli uffici alle autorità competenti o ometta le informazioni e l'assistenza necessarie per la verifica.

2. Salvo che il fatto costituisca reato:

a) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro a chiunque, anche se non più inserito nel sistema di controllo, a seguito di esclusione, cancellazione o recesso volontario non provveda a mettere in atto, nei tempi stabiliti dalla normativa vigente, le necessarie procedure per il ritiro della merce ovvero a comunicare ai propri clienti la soppressione delle indicazioni relative al metodo di produzione biologico dalle produzioni;

b) si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da 500,00 euro a 2.500,00 euro:

1) a chiunque non consenta o impedisca le verifiche dell'organismo di controllo;

2) a chiunque nei cui confronti l'organismo di controllo abbia applicato un provvedimento di sospensione per 12 mesi della certificazione biologica o di esclusione dal sistema biologico di cui all'art. 11, comma 5, fatta eccezione per i casi imputabili a morosità.

3. Salvo che il fatto costituisca reato:

a) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro a chiunque utilizzi sulla confezione o sull'imballaggio, nei marchi commerciali, nell'informazione ai consumatori anche tramite internet o sui documenti di accompagnamento, indicazioni, termini o simboli che possono indurre in errore il consumatore sulla conformità del prodotto o dei suoi ingredienti alle prescrizioni della vigente normativa UE;

b) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 2.500,00 euro:

1) a chiunque utilizzi in maniera non conforme alla normativa UE i termini relativi alla produzione biologica nell'etichettatura, nella pubblicità, nella presentazione e nei documenti commerciali di prodotti rinvenuti in fase di commercializzazione;

2) a chiunque utilizzi in maniera non conforme alla vigente normativa UE il logo dell'UE di produzione biologica nell'etichettatura, nella pubblicità e nella presentazione di prodotti rinvenuti in fase di commercializzazione.»

10. Il rinvio all'abrogato regolamento (CEE) n. 2092/1991 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, contenuto nella legge provinciale 20 gennaio 2003, n. 3, si intende riferito alla vigente normativa europea.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACQUE

Art. 6.

Modifiche alla legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, recante «Disposizioni sulle acque»

1. Le lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, sono così sostituite:

«a) “acque”: tutte le acque superficiali correnti o stagnanti e tutte le acque sotterranee:

1) “acque superficiali”: le acque interne, ad eccezione delle acque sotterranee, così individuate:

1.1 “lago”: un corpo idrico superficiale fermo; sono considerati tali tutti i laghi inseriti nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Bolzano e i laghi naturali, non inseriti nel citato elenco, con superficie superiore a 0,15 ha, misurata in corrispondenza della linea di massimo invaso; nello specifico si distingue fra:

1.1.1 “lago naturale”: un corpo idrico superficiale fermo formato naturalmente;

1.1.2 “bacino artificiale”: un corpo idrico superficiale fermo creato da un'attività umana;

1.1.3 “bacino fortemente modificato”: un corpo idrico superficiale fermo la cui natura è stata sostanzialmente modificata, a seguito di alterazioni fisiche dovute a un'attività umana;

1.2 “corso d'acqua”: un'acqua superficiale corrente, che può essere parzialmente sotterranea e può essere costituita da più corpi idrici superficiali; sono considerati tali tutti i corsi d'acqua inseriti nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Bolzano e quelli non inseriti che per motivi naturali hanno una portata d'acqua per un periodo per almeno 240 giorni all'anno; in mancanza di informazioni precise in merito, la valutazione dei progetti si basa sulla presenza di una tipica vegetazione rivierasca;


2) “acque sotterranee”: tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo o il sottosuolo;

b) “corpo idrico”: un elemento distinto e omogeneo delle acque superficiali o sotterranee, quale una falda acquifera, un lago, un invaso, un torrente, fiume o canale o parte di un torrente, fiume o canale, ove si distingue fra:

1) “corpo idrico superficiale”: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale o parte di un torrente, fiume o canale:

1.1 “corpo idrico artificiale”: un corpo idrico superficiale creato da un'attività umana;

1.2 “corpo idrico fortemente modificato”: un corpo idrico superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a un'attività umana, è sostanzialmente modificata;



2) “corpo idrico sotterraneo”: un volume distinto di acque sotterranee contenuto da una o più falde acquifere:

2.1 “falda acquifera”: uno o più strati sotterranei di roccia o altri strati geologici di porosità e permeabilità sufficiente da consentire un flusso significativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantità significative di acque sotterranee;

c) “bacino idrografico”: il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi, per confluire in un punto specifico di un corso d'acqua;».

2. La rubrica dell'art. 48 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, è così sostituita: «Tutela delle acque superficiali e delle aree adiacenti».

3. Il comma 4 dell'art. 48 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è così sostituito:

«4. Al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino delle componenti biotiche e abiotiche nelle acque, sulle sponde e nella fascia immediatamente adiacente alle acque superficiali, che svolgono sia funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa che funzioni di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità, gli interventi di trasformazione e di gestione delle acque, della sponda, del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno dieci metri dalla sponda delle acque superficiali vengono disciplinati con regolamento di esecuzione.»

4. La lettera o) del comma 1 dell'art. 57 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, è così sostituita:

«o) chiunque contravviene alle disposizioni relative alla tutela delle acque superficiali e delle aree adiacenti di cui all'art. 48, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 500,00 euro a 1.500,00 euro;».

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CANONI IDRICI PER L'UTILIZZO DI ACQUE PUBBLICHE IN RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2000/60/CE

Art. 7.

Finalità delle disposizioni per il recepimento della direttiva 2000/60/CE

1. Il presente capo reca disposizioni per la protezione e la difesa dell'acqua, in recepimento della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per un'azione comunitaria in materia di acque (direttiva quadro sulle acque - *DQA*).

2. Il crescente fabbisogno di acqua qualitativamente pregiata e i cambiamenti climatici che si vanno delineando impongono una maggiore sostenibilità e parsimonia nonché un maggior senso di responsabilità nell'impiego della risorsa naturale «acqua».

3. Nel rispetto delle linee guida per la definizione dei costi ambientali e della risorsa, è istituito un canone idrico per i vari utilizzi idrici.

4. Il canone idrico è determinato in base al principio «chi inquina paga» e al principio di precauzione, con l'obiettivo di coprire i costi ambientali e della risorsa legati agli utilizzi idrici e rendere questi ultimi il più possibile sostenibili. Particolare attenzione è riservata a quei corpi idrici in cui vi è uno squilibrio tra la disponibilità naturale e le pressioni derivanti dagli utilizzi in atto.

5. La configurazione del canone idrico tiene conto delle condizioni e degli effetti sociali, ecologici, geografici, climatici ed economici, favorendo al tempo stesso l'uso efficiente e sostenibile della risorsa «acqua». Base di riferimento è il Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia autonoma di Bolzano (PGUAP) di cui all'art. 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che prevede, all'art. 13, l'ordine di priorità dei vari tipi di utilizzo dell'acqua.

6. Rimangono impregiudicati i criteri e le linee guida vigenti per la determinazione dei canoni di concessione per lo sfruttamento delle acque minerali e per la determinazione dei canoni idrici per utilizzi idroelettrici, salvo diversamente disposto dalla presente legge.

Art. 8.

Scopi del canone idrico

1. Il canone idrico viene istituito per i seguenti scopi:

a) aumento dell'efficienza di utilizzo, al fine di ridurre al minimo il numero dei punti di prelievo per i nuovi impianti e di accrescere le sinergie con gli impianti esistenti;

b) riduzione al minimo e adattamento dei punti di prelievo da corpi idrici pubblici, al fine di minimizzare gli impatti sui corpi idrici e sul paesaggio;

c) modulazione sostenibile della portata massima d'acqua prelevabile, per preservare un flusso idrico il più naturale possibile nei corpi idrici;

d) incentivazione di pratiche di utilizzo poco impattanti sui corpi idrici e dell'utilizzo idrico tramite impianti consortili o a gestione collettiva in altra forma giuridica, al fine di promuovere una gestione parsimoniosa della risorsa;

e) ottimizzazione dei prelievi in aree con scarsa disponibilità idrica, per rafforzare l'equilibrio ecologico e ridurre possibili conflitti di utilizzazione.

Art. 9.

Definizioni

1. Si applicano le seguenti definizioni:

a) utilizzi idrici: tutte le attività che fanno uso della risorsa «acqua» e impattano sullo stato dei corpi idrici;

b) servizi idrici: tutte le attività, pubbliche o private, di prelievo, contenimento, stoccaggio, trattamento e distribuzione di acque sotterranee e/o superficiali, di gestione delle acque meteoriche, di raccolta e trattamento delle acque reflue, nonché le attività finalizzate a preservare la risorsa idrica e a tutelare le persone, i beni e le attività umane dai rischi connessi ad eventi estremi, quali alluvioni e siccità;



c) canone idrico: l'importo che il titolare della concessione corrisponde per l'utilizzo delle acque pubbliche. I gestori di un servizio idrico trasferiscono i canoni idrici agli utilizzatori finali in misura corrispondente al rispettivo utilizzo;

d) costi finanziari: costi dovuti alla fornitura e alla gestione degli utilizzi e dei servizi idrici;

e) costi ambientali: costi per danni che l'utilizzo stesso della risorsa «acqua» causa all'ambiente, agli ecosistemi o ad altri utilizzatori;

f) costi della risorsa: costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento della risorsa, tenendo conto:

1) della disponibilità idrica spazio-temporale;

2) dei fabbisogni attuali e futuri;

3) della riproducibilità e qualità della risorsa;

4) dei vincoli di destinazione;

5) degli effetti ambientali derivanti dai diversi utilizzi e non utilizzi;

6) dell'ordine di priorità del tipo di utilizzo ai sensi dell'art. 13 del PGUAP;

g) impianto: l'insieme delle opere di prelievo, accumulo, adduzione e distribuzione finalizzate all'approvvigionamento idrico delle utenze indicate nella concessione idrica;

h) punto di prelievo: presa d'acqua da un corpo idrico pubblico definita nella concessione idrica;

i) aree con scarsa disponibilità idrica: aree individuate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 40 del PGUAP, caratterizzate da scarsa disponibilità idrica e richieste di utilizzo elevato.

Art. 10.

Suddivisione degli utilizzi idrici per settori

1. Per il calcolo dei canoni gli utilizzi idrici sono suddivisi nei seguenti settori:

a) domestico: utilizzi pubblici e privati di acqua potabile ai sensi dell'art. 14 del PGUAP, ad eccezione dell'utilizzo al solo scopo antincendio;

b) agricoltura: utilizzi per l'irrigazione e la piscicoltura ai sensi degli articoli 15 e 19 del PGUAP;

c) produttivo: utilizzi a scopo industriale e artigianale, per scambio termico e per innevamento programmato ai sensi degli articoli 17 e 18 del PGUAP;

d) protezione civile: utilizzi di acqua antincendio ai sensi dell'art. 14 del PGUAP;

e) forza motrice: utilizzi per la produzione di energia meccanica che non viene convertita in energia elettrica;

f) altri utilizzi: tutti gli utilizzi non rientranti nei settori di cui sopra, quali ad esempio laghetti ricreativi, mulini didattici, impianti «Kneipp», nonché il mantenimento di sistemi di irrigazione di grande valore paesaggistico e storico-culturale come i cosiddetti «Waale».

Art. 11.

Canone idrico

1. In conformità alle finalità di cui all'art. 7 e agli scopi di cui all'art. 8, la Giunta provinciale stabilisce l'ammontare dei canoni idrici, i criteri di calcolo ed eventuali esenzioni per gli utilizzi ai sensi dell'art. 10.

2. I canoni sono stabiliti tenendo conto della portata sociale, ecologica ed economica dei diversi utilizzi.

3. I canoni idrici si articolano in:

a) un importo da corrispondere una tantum al rilascio della concessione per la realizzazione di un nuovo punto di prelievo;

b) componenti di canone annuale per tutte le concessioni esistenti e in fase di rinnovo;

c) un canone da corrispondere anticipatamente una tantum solo in caso di licenza di attingimento.

4. Le componenti di canone di cui al comma 3, lettera b), sono definite sulla base della quantità d'acqua annua o della portata massima concessa o della quantità media di derivazione d'acqua dei punti di prelievo da acque superficiali o da acque sotterranee e sulla base della disponibilità idrica in aree di cui all'art. 40 del PGUAP.

5. Per il settore forza motrice il canone viene calcolato in base alla potenza nominale media annua.

6. Per aziende con superfici a prato o superfici foraggere avvicendate il canone idrico ed eventuali esenzioni vengono stabiliti tenendo conto dei punti di svantaggio ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22.

7. Per impianti consortili o gestiti in comune mediante altra forma giuridica e per l'adozione di pratiche poco impattanti sui corpi idrici sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo vengono concesse riduzioni del canone.


8. Per piscicoltura possono essere concesse riduzioni del canone.

9. La direttrice/Il direttore dell'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima adegua ogni tre anni gli importi dei canoni idrici stabiliti dalla Giunta provinciale in base al costo della vita secondo gli indici ASTAT. Gli importi così determinati sono sempre arrotondati al millesimo del valore originario.

Art. 12.

Recupero dei costi

1. I costi per indagini e il ripristino di uno stato ecologico almeno buono dei corpi idrici, nonché per promuovere un impiego idrico sostenibile e rispettoso dell'ambiente, in particolare mediante l'ottimizzazione degli impianti di utilizzazione delle acque pubbliche e mediante l'adeguamento degli stessi alle variazioni del bilancio idrico dovute ai cambiamenti climatici, sono recuperati attraverso le entrate derivanti dai canoni idrici disciplinati nel presente capo e quelle di cui all'art. 13 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche.



Art. 13.

Concessione dei contributi

1. La Giunta provinciale determina i criteri per la concessione dei contributi.

2. Gli uffici competenti dell'Amministrazione provinciale concedono contributi per la realizzazione di interventi per un uso dell'acqua parsimonioso, sostenibile e rispettoso dell'ambiente nonché per l'adeguamento degli impianti alle variazioni del bilancio idrico dovute ai cambiamenti climatici.

3. Ai sensi del comma 1, vengono incentivati la progettazione e la costruzione di impianti di invaso, l'installazione di sistemi di irrigazione a risparmio idrico, il collegamento di impianti esistenti, l'elettificazione di sistemi di pompaggio, l'installazione di sistemi di ottimizzazione energetica nonché il mantenimento di sistemi di irrigazione di grande valore paesaggistico e storico-culturale come i cosiddetti «Waale».

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 1.000.000,00 euro per l'anno 2020 e in 1.000.000,00 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte capitale nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2019-2021.

Art. 14.

Antichi diritti di utenze non ancora riconosciute

1. Gli antichi diritti di piccole derivazioni trasformati, in base agli articoli 2 e 3 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in concessioni dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono esentati dal canone idrico sino al 31 dicembre 2034 a condizione della trasmissione, entro il 2025, della documentazione completa secondo l'art. 5 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche.

Art. 15.

Sanzioni amministrative

1. La violazione delle disposizioni del presente capo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 57-bis della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche.

Art. 16.

Disposizioni transitorie

1. I canoni idrici sono corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2020.

2. I diritti di utilizzo dell'acqua non ancora riconosciuti entro la data di entrata in vigore della presente legge e che non sono stati esercitati per più di tre anni scadono; per essi non è dovuto alcun canone idrico.

Art. 17.

Abrogazione

1. La legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, e successive modifiche, è abrogata.

TITOLO III
NORME FINALI*Capo I*

DISPOSIZIONI FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 18.

Disposizioni finanziarie

1. Salvo quanto previsto agli articoli 1, 3 e 13, all'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

2. La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 17 ottobre 2019

Il Presidente della provincia: KOMPATSCHER

19R00415

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
24 ottobre 2019, n. 26.

Albo dirigenti e aspiranti dirigenti.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 44/Sez. Gen. del 31 ottobre 2019)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 22 ottobre 2019, n. 860;


E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Disposizione transitoria

1. Le persone iscritte ai sensi del comma 4 dell'art. 16, del comma 1 dell'art. 17 e del comma 1 dell'art. 17/ter della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, nelle sezioni A, B e C dell'albo dirigenti e aspi-



ranti dirigenti e le quali entro quattro anni dall'iscrizione non sono nominate rispettivamente direttore/direttrice di ripartizione, di ufficio, di scuola professionale, di musica o del circolo di scuola dell'infanzia o alle quali non viene conferito un incarico speciale ai sensi dell'art. 17/bis della legge provinciale, sono cancellate d'ufficio dall'albo.

2. La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione per un periodo massimo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 24 ottobre 2019

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

19R00419

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
26 settembre 2019, n. 0172/Pres.

Regolamento di modifica del Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità, in attuazione dell'articolo 24 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 237.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 41 del 9 ottobre 2019)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);

Visti, in particolare:

l'art. 24, comma 1, della legge regionale n. 16/2014 ai sensi del quale l'Amministrazione regionale sostiene l'organizzazione di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità;

l'art. 24, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 16/2014 ai sensi del quale il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite il finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale;

l'art. 24, comma 3, della legge regionale n. 16/2014 ai sensi del quale la Regione promuove e finanzia progetti triennali almeno di rilevanza regionale proposti da soggetti operanti nei settori di cui al comma 1, valutando i progetti proposti da organismi che svolgono attività di notevole prestigio prevalentemente in ambito regionale;

l'art. 24, comma 4, della legge regionale n. 16/2014 ai sensi del quale «con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento»;

Visto il proprio decreto 7 dicembre 2016, n. 0237/Pres. recante «Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità, in attuazione dell'art. 24 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», modificato con proprio decreto 12 dicembre 2017, n. 0275/Pres., di seguito denominato Regolamento;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 13 settembre, n. 1542, con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento di modifica del Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità, in attuazione dell'art. 24 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 237;


Visto, altresì, che ai sensi delle disposizioni sopra menzionate è necessario acquisire il parere della Commissione consiliare competente;

Preso atto che nella seduta del 19 settembre 2019 la V Commissione consiliare permanente ha espresso parere favorevole (prot. 4885/P del 19 settembre 2019) sul testo del regolamento approvato in via preliminare con la citata deliberazione di Giunta regionale n. 1542/2019;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;



Su conforme deliberazione della Giunta regionale 20 settembre 2019, n. 1586;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica del Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità, in attuazione dell'art. 24 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 237», nel testo allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità, in attuazione dell'art. 24 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 237.

(Omissis).

Art. 1.
*Modifiche all'art. 1 del decreto
del Presidente della Regione n. 237/2016*

1. All'art. 1 del decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 237 (Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità, in attuazione dell'art. 24 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 - Norme regionali in materia di attività culturali), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole «e di liquidazione» e «di spesa corrente» sono soppresse;
- b) alla fine del comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: «di seguito denominate manifestazioni espositive»;
- c) i commi 3 e 4 sono abrogati.

Art. 2.
*Modifica all'art. 2 del decreto
del Presidente della Regione n. 237/2016*

1. Dopo la lettera c) del comma 1, dell'art. 2, del decreto del Presidente della Regione n. 237/2016 è aggiunta la seguente:

«c-bis) firma digitale valida: la firma digitale basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, di seguito Regolamento EIDAS. La firma è apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS.».

Art. 3.
*Sostituzione dell'art. 3 del decreto
del Presidente della Regione n. 237/2016*

1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 237/2016, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Modalità di comunicazione degli atti del procedimento). — 1. Le comunicazioni tra Amministrazione regionale e soggetti beneficiari relative al procedimento contributivo avvengono esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC)».

Art. 4.
*Inserimento dell'art. 4 nel decreto
del Presidente della Regione n. 237/2016*

1. Prima dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 237/2016, è inserito il seguente:

«Art. 4 (Soggetti esclusi). — 1. Non possono beneficiare dei finanziamenti disciplinati dal presente regolamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis, della legge, i soggetti che abbiano richiesto e ottenuto incentivi ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera b) della legge, nella stessa annualità.».

Art. 5.
*Modifiche all'art. 4 del decreto
del Presidente della Regione n. 237/2016*

1. All'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 237/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla rubrica, le parole: «e delle connesse attività culturali» sono soppresse;
- b) al secondo periodo dell'alinea del comma 2, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «due» e la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «due»;
- c) alla lettera a) del comma 2, le parole: «Nel caso in cui il soggetto sia un ente pubblico, le unità di personale dipendenti dell'ente possono anche non essere adibite in maniera esclusiva alla gestione amministrativa, artistica o tecnica, purché lo siano almeno per più della metà del loro monte orario mensile» sono soppresse;
- d) la lettera c) del comma 2, è abrogata;
- e) il comma 4, è sostituito dal seguente:
«4. I soggetti di cui al comma 1 devono avere, al momento dell'erogazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli-Venezia Giulia.».

Art. 6.
*Abrogazione dell'art. 5 del decreto
del Presidente della Regione n. 237/2016*

1. L'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 237/2016 è abrogato.

Art. 7.
*Modifica alla rubrica del Titolo III del decreto
del Presidente della Regione n. 237/2016*

1. Alla rubrica del Titolo III, del decreto del Presidente della Regione n. 237/2016, le parole: «e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità» sono soppresse.

Art. 8.
*Sostituzione dell'art. 6 del decreto
del Presidente della Regione n. 237/2016*

1. L'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 237/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Domanda di incentivo e relativa documentazione). — 1. La domanda di incentivo è redatta e presentata al Servizio, attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze online, cui si accede dal sito istituzionale della Regione.».



2. Il medesimo soggetto può presentare una sola domanda di incentivo a valere sul presente regolamento. Nel caso in cui il medesimo soggetto presenti più domande di incentivo, tutte le domande sono inammissibili e vengono archiviate.

3. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:

a) le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestanti, in particolare, la qualità di legale rappresentante ovvero di procuratore dell'istante, il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 4;

b) il piano finanziario preventivo che indichi i ricavi, diversi dall'incentivo regionale, ed i costi relativi ai progetti che si intendono realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit;

c) la relazione culturale triennale, che descriva i progetti di cui all'art. 1, che i soggetti istanti intendono realizzare di massima nel triennio e da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti, funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa triennale come specificati dall'allegato A;

d) la relazione annuale, che contenga, per la prima annualità di riferimento, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa annuale e degli indicatori di dimensione quantitativa, come specificati dagli allegati B e C;

e) la relazione illustrativa delle iniziative di studio e di divulgazione svolte in maniera continuativa nei due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda;

f) le attestazioni di presa visione della informativa sulla privacy, ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di conoscenza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto 2016, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e di impegno al rispetto degli obblighi di cui all'art. 17-bis;

g) l'F23 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo ove il richiedente non sia esente.

4. È altresì allegata alla domanda, ove necessario, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della domanda, corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, qualora la procura sia sottoscritta con firma autografa.

5. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 3 e 4 sono approvati con decreto del direttore del Servizio e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

6. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere a) e b) e comma 4 comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio.

7. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere c), d) ed e) o la loro compilazione parziale comporta una non valutazione della domanda ovvero una valutazione della medesima sulla base degli elementi forniti.»

Art. 9.

Inserimento degli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater nel decreto del Presidente della Regione n. 237/2016

1. Dopo l'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 237/2016, sono inseriti i seguenti:

«Art. 6-bis (Presentazione della domanda). — 1. Ai fini dell'accesso agli incentivi i soggetti di cui all'art. 4, presentano domanda al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on-line cui si accede dal sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'art. 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 82/2005 e redatte secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. La domanda di incentivo di cui al comma 1 è presentata dal 1° ottobre entro il termine perentorio del 30 ottobre dell'anno antece-

dente alla prima annualità di ciascun triennio. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della domanda, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.

3. La domanda può essere sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente ovvero da soggetto munito di procura da parte del legale rappresentante del richiedente.

4. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c-bis).

Art. 6-ter (Cause di inammissibilità della domanda). — 1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande di incentivo:

a) presentate da soggetti diversi da quelli indicati all'art. 4;

b) presentate in numero di due o più dal medesimo soggetto, ai sensi dell'art. 6, comma 2;

c) prive dei documenti indicati all'art. 6, comma 3, lettere a) e b) e comma 4;

d) prive di procura firmata;

e) compilate e presentate con modalità diverse da quelle previste dall'art. 6-bis, comma 1;

f) presentate dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 6-bis, comma 2;

g) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro i termini di cui all'art. 7, comma 1-bis, la documentazione richiesta dal Servizio ai fini istruttori.

Art. 6-quater (Comunicazione di avvio del procedimento). —

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche mediante pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione.»

Art. 10.

Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 237/2016

1. All'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 237/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica, le parole: «di finanziamento e commissione di valutazione», sono soppresse;

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata d'ufficio.

1-ter. Qualora nella domanda non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di uno o più criteri di valutazione di cui all'art. 9, non viene richiesta alcuna integrazione e non viene assegnato alcun punteggio in relazione a tale criterio.»

Art. 11.

Inserimento dell'art. 7-bis nel decreto del Presidente della Regione n. 237/2016

1. Dopo l'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 237/2016, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis (Commissione di valutazione). — 1. Ai sensi dell'art. 32-sexies della legge, le domande risultate ammissibili in esito all'attività istruttoria sono valutate, secondo il sistema ed i criteri di cui all'art. 9, da una commissione di valutazione nominata con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura, e composta da:

a) direttore centrale o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, o suo delegato;

c) un dipendente della Direzione centrale competente in materia di cultura.



2. La commissione di valutazione è integrata con uno o più componenti esperti individuati in elenchi o, in subordine designati, previa intesa, da università e istituti museali, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi, in capo agli stessi. Tali soggetti svolgono l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento, ove spettante, del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

3. Le sedute della commissione di valutazione sono convocate e presiedute dal presidente. La commissione opera presso gli uffici del Servizio competente in materia di attività culturali, che assicura anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio stesso.

4. Le sedute della commissione di valutazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.»

Art. 12.

Modifiche all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 237/2016

1. All'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 237/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica, le parole: «e ad altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità» sono soppresse;

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Con deliberazione di Giunta regionale vengono stabilite ogni anno le quote dello stanziamento da riservare ai progetti triennali di rilevanza regionale concernenti manifestazioni espositive;

1-ter. Qualora nel corso dell'anno il finanziamento annuale di cui al comma 1 dovesse incrementarsi, con deliberazione di Giunta regionale vengono stabilite le nuove quote dello stanziamento, ai sensi di quanto previsto dal comma 1-bis.»

Art. 13.

Modifica all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 237/2016

1. Al comma 1, dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 237/2016, le parole: «gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato B, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione quantitativa annuale di cui all'allegato C» sono sostituite dalle seguenti: «e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa e quantitativa annuale di cui agli allegati B e C».

Art. 14.

Modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione n. 237/2016

1. All'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 237/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica, la parola: «soggetti» è soppressa;

b) il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura, viene adottato l'elenco dei beneficiari degli incentivi per i progetti triennali ammissibili a finanziamento, con la determinazione dei punteggi numerici come specificati negli allegati A, B e C, nonché l'eventuale elenco dei soggetti non ammissibili ad incentivo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità. L'elenco è pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali e comunicato ai beneficiari a mezzo posta elettronica certificata (PEC).»;

c) al comma 3, la parola: «soggetto» è soppressa;

d) al comma 4, la parola: «soggetti» è soppressa;

e) al comma 5, la parola: «soggetti» è soppressa;

f) il comma 6, è sostituito dal seguente:

«6. Con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura, le risorse finanziarie disponibili vengono ripartite a favore dei

beneficiari. Il decreto è pubblicato sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali e comunicato ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).».

Art. 15.

Sostituzione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 237/2016

L'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 237/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Concessione ed erogazione dell'incentivo per la prima annualità del triennio*). — 1. L'incentivo relativo alla prima annualità del triennio è concesso entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 10, comma 2. Su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al 100 per cento dell'incentivo medesimo. L'erogazione in via anticipata non è subordinata alla presentazione di fidejussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione di garanzie patrimoniali, ai sensi dell'art. 32-bis, comma 1-ter, della legge.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, i contributi sono erogati entro sessanta giorni dall'approvazione della rendicontazione.»

Art. 16.

Sostituzione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 237/2016

1. L'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 237/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Modalità e termini di presentazione della domanda di incentivo*). — 1. La domanda di incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio è presentata esclusivamente dai beneficiari degli incentivi per la prima annualità del triennio di cui all'art. 14, comma 2, entro il termine perentorio del 30 ottobre dell'anno antecedente, rispettivamente, al secondo o al terzo anno del triennio.

2. La domanda di cui al comma 1, da presentarsi con le modalità previste dall'art. 6-bis, è corredata da:

a) il piano finanziario preventivo che indichi i ricavi, diversi dall'incentivo regionale, ed i costi, relativi alle attività che si intendono realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit. Tale deficit non può ammontare ad un valore superiore di oltre il dieci per cento rispetto al deficit indicato nell'annualità precedente;

b) la relazione annuale, che contenga, per la seconda e per la terza annualità del triennio, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa e quantitativa annuale come specificati dagli allegati B e C;

c) una relazione riepilogativa dei progetti o programmi di iniziative e attività svolte nell'annualità in corso;


d) l'F23 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo ove il richiedente non sia esente.

3. È altresì allegata alla domanda, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della domanda, ove non già presentata ai sensi dell'art. 6, comma 4.

4. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 2 e 3 sono approvati con decreto del direttore del Servizio e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

5. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettere a) e comma 3, comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio.

6. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettere b) e c) o la loro compilazione parziale comporta una non valutazione della domanda ovvero una valutazione della medesima sulla base degli elementi forniti.»



Art. 17.

Inserimento dell'art. 12-bis nel decreto del Presidente della Regione n. 237/2016

1. Dopo l'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 237/2016, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis (*Cause di inammissibilità della domanda*). — 1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande di incentivo:

a) presentate da soggetti diversi dai beneficiari individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 2;

b) prive dei documenti indicati all'art. 12, comma 2, lettere a) e comma 3;

c) prive di procura firmata;

d) compilate e presentate con modalità diverse da quelle previste dall'art. 6-bis;

e) presentate dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 12, comma 1;

f) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro i termini di cui all'art. 13, comma 1-bis, la documentazione richiesta dal Servizio ai fini istruttori.».

Art. 18.

Modifiche all'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 237/2016

1. All'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 237/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «all'art. 7, commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 7-bis»;

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata d'ufficio.

1-ter. Qualora nella domanda non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di uno o più criteri di valutazione di cui all'art. 9, non viene richiesta alcuna integrazione e non viene assegnato alcun punteggio in relazione a tale criterio.».

Art. 19.

Modifiche all'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 237/2016

1. All'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 237/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica, le parole: «soggetti» sono soppresse;

b) al comma 2, la parola: «sette», è sostituita dalla seguente: «dieci»;

c) al comma 2, le parole: «della prima annualità del triennio» sono sostituite dalle seguenti: «dell'annualità precedente».

Art. 20.

Sostituzione dell'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 237/2016

1. L'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 237/2016, è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (*Concessione ed erogazione dell'incentivo*). — 1. L'incentivo relativo alla seconda e terza annualità del triennio è concesso entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 14, comma 1. Su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al 100 per cento dell'incentivo medesimo. L'erogazione in via anticipata non è subordinata alla presentazione di fidejussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione di garanzie patrimoniali, ai sensi dell'art. 32-bis, comma 1-ter, della legge.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, i contributi sono erogati entro sessanta giorni dall'approvazione della rendicontazione.».

Art. 21.

Sostituzione dell'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 237/2016

1. L'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 237/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (*Rendicontazione e relativa documentazione*). — 1. La rendicontazione è presentata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale n. 7/2000.

2. Ai sensi dell'art. 32 della legge, le spese sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.

3. Costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente documentazione:

a) il prospetto economico riepilogativo che indichi i ricavi, diversi dall'incentivo regionale, ed i costi, relativi alle attività realizzate nell'annualità precedente dai beneficiari degli incentivi per i progetti o programmi di iniziative e attività;

b) la relazione riepilogativa delle attività svolte dai beneficiari di cui alla lettera a) nell'annualità precedente.

4. È altresì allegata alla rendicontazione, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della rendicontazione, ove non già presentata;

5. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 3 e 4 sono approvati con decreto del direttore del Servizio e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.».

Art. 22.

Inserimento dell'art. 16-bis del decreto del Presidente della Regione n. 237/2016

1. Dopo l'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 237/2016, è inserito il seguente:

«Art. 16-bis (*Presentazione della rendicontazione*). — 1. La rendicontazione è predisposta e presentata al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on-line cui si accede dal sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'art. 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 82/2005, secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La rendicontazione si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. La rendicontazione può essere sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente o da soggetto munito di procura da parte dal legale rappresentante del richiedente.

3. La rendicontazione è presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo ad ogni annualità del triennio, pena la revoca del contributo. Ai fini dell'accertamento del termine di presentazione della rendicontazione, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.

4. Qualora i documenti allegati alla rendicontazione e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c-bis).

5. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema informatico sono pubblicate sul sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

6. La rendicontazione è approvata entro novanta giorni dalla data di presentazione.».



Art. 23.

Sostituzione dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 237/2016

1. L'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 237/2016, è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (*Rideterminazione e revoca dell'incentivo*). — Qualora, dall'esame del prospetto riepilogativo di cui all'art. 16, comma 3, lettera a), emerge che l'importo dell'incentivo ha superato quanto necessario per coprire il deficit, l'incentivo è conseguentemente rideterminato, applicando allo stesso una riduzione pari all'importo che eccede tale fabbisogno.

2. Qualora venga rendicontata una spesa inferiore al finanziamento concesso, il finanziamento è conseguentemente ridotto fino all'ammontare della spesa rendicontata.

3. Ai sensi dell'art. 32-*quinquies* della legge, qualora, a seguito dell'esame della relazione riepilogativa di cui all'art. 16, comma 3, lettera b), eventualmente anche a seguito di nuova valutazione tecnica operata dalla commissione di valutazione prevista dall'art. 7-*bis*, vengano riscontrate variazioni alle attività che si erano programmate nelle relazioni annuali trasmesse ai sensi degli articoli 6, comma 3, lettera d), e 12, comma 2, lettera b), da considerarsi come modifiche sostanziali, in quanto idonee a modificare *ex post* i punteggi numerici attribuiti in sede di valutazione, l'incentivo viene rideterminato nella misura che sarebbe risultata applicando i punteggi così modificati ed il beneficiario restituisce la quota di incentivo concesso in eccedenza. Se in tal modo si viene a determinare *ex post* un punteggio inferiore alle soglie minime di cui all'art. 9, comma 3, l'incentivo è revocato.

4. L'incentivo è altresì revocato, in particolare, nei seguenti casi:

- a) rinuncia del beneficiario;
- b) mancato rispetto dei termini perentori stabiliti per la presentazione della rendicontazione;
- c) accertamento del mancato mantenimento dei requisiti di cui all'art. 17-*ter*.

5. La revoca dell'incentivo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'art. 49 della legge regionale n. 7/2000.».

Art. 24.

Inserimento del Capo III-bis nel decreto del Presidente della Regione n. 237/2016

1. Dopo l'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 237/2016, è inserito il Capo seguente:

«Capo III-bis - Obblighi del beneficiario

Art. 17-*bis* (*Obblighi del beneficiario*). — 1. I beneficiari sono tenuti, in particolare, a:

- a) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 3;
- b) rendere le informazioni antimafia nelle ipotesi previste dal decreto legislativo n. 159/2011;
- c) avere, al momento della erogazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 4, comma 4;
- d) mantenere i requisiti di ammissibilità per tutta la durata del triennio, ai sensi dell'art. 4;
- e) rispettare i termini previsti dal presente regolamento;
- f) presentare la rendicontazione della spesa entro i termini di cui all'art. 16-*bis*, comma 3;
- g) consentire e agevolare ispezioni e controlli, ai sensi dell'art. 17-*quater*;
- h) apporre il logo della Regione su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa progettuale, quale, in particolare, volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di cui all'art. 10, comma 2;
- i) tenere a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione dell'attività per cui è stato concesso l'incentivo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, inviti, newsletter, comunicazioni digitali e via web e social media, e da cui emerge l'evidenza data alla contribuzione regionale;
- j) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1, commi da 125 a 127, della legge n. 124/2016.

Art. 17-*ter* (*Mantenimento dei requisiti di ammissibilità*). — 1. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 4, è attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà predisposta e presentata al Servizio, contestualmente alla presentazione della rendicontazione di cui all'art. 16, con le modalità e i termini di cui all'art. 16-*bis*. La dichiarazione, riferita all'anno precedente, si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. Il mancato invio della dichiarazione di cui al comma 1 comporta l'esecuzione di ispezioni o controlli, ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 7/2000. Prima di disporre l'ispezione o il controllo, il Servizio ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione, richiedendo la trasmissione della stessa entro un termine perentorio.

3. Il mancato rispetto del mantenimento dei requisiti di ammissibilità comporta la revoca del provvedimento di concessione dell'incentivo.

Art. 17-*quater* (*Ispezioni e controlli*). — 1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione dell'incentivo, nonché, per tutta la durata del mantenimento degli obblighi imposti dal regolamento, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000.».

Art. 25.

Sostituzione dell'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 237/2016

1. L'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 237/2016, è sostituito dal seguente:

«Art. 19 (*Spese ammissibili*). — 1. Sono ammissibili, a titolo esemplificativo e non tassativo, le seguenti tipologie di spese:

a) spese di personale: retribuzione lorda del personale del soggetto beneficiario impiegato in mansioni relative al progetto oggetto di finanziamento, ad esempio, personale amministrativo, tecnico, artistico, organizzativo, direzionale, assunto o altrimenti contrattualizzato, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera, e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario. Spese per compensi, a titolo esemplificativo, a relatori studiosi e artisti in genere, inclusi oneri fiscali, previdenziali assicurativi qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del destinatario. Spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal beneficiario relative al personale di cui sopra, ed eventuali diarie forfetarie. Le spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo. Esclusivamente per le iniziative di divulgazione, le spese e gli oneri sociali per il personale amministrativo sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo dell'incentivo;

b) spese di produzione: spese per l'acquisto di beni strumentali, necessari alla realizzazione del progetto, esclusa la spesa per il riscatto dei beni; spese per l'acquisto, l'abbonamento e la manutenzione di materiale audiovisivo, cinematografico, scientifico e librario; spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili utilizzate per il progetto; spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; spese per il trasporto o la spedizione di opere, di strumenti, e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese per premi per concorsi; spese per migliorare l'accesso del pubblico alle iniziative finanziate, compresi i costi di digitalizzazione e di utilizzo delle nuove tecnologie; spese di ospitalità per partecipanti al progetto. Nella misura massima del 5 per cento dell'importo del finanziamento, spese di rappresentanza costituite esclusivamente da spese per rinfreschi, catering, o allestimenti ornamentali;

c) spese di pubblicità e di promozione: spese per servizi di ufficio stampa; spese per stampe, distribuzione e affissione di locandine e manifesti; spese per prestazioni professionali di ripresa video, registrazione audio, servizi fotografici; spese di pubblicità; spese per la gestione e la manutenzione del sito web; altre spese di promozione;

d) spese per la gestione di spazi: canoni di locazione di spazi per le attività divulgative e artistiche previste dal progetto finanziato, spese di assicurazione, per la manutenzione, per le utenze e per la pulizia di spazi utilizzati per la realizzazione delle iniziative finanziate;

e) spese generali di funzionamento: spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative, escluse



le spese per il riscatto dei beni; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione (commercialista, consulenze del lavoro, consulenze giuridiche, consulenze economiche, consulenze tecniche); spese relative agli automezzi intestati all'associazione, spese assicurative per responsabilità civile; spese del personale impiegato nell'amministrazione e nella segreteria del beneficiario.

2. Le spese generali di funzionamento di cui alla lettera *e*) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo del finanziamento.

3. Le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali di cui alle lettere *b*), ed *e*) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo del finanziamento.

4. Sono ammissibili le spese sostenute per iniziative svolte anche al di fuori del territorio regionale e nazionale, ai sensi dell'art. 32-ter della legge.»

Art. 26.

Abrogazione all'art. 22 del decreto del Presidente della Regione n. 237/2016

1. L'art. 22 del decreto del Presidente della Regione n. 237/2016, è abrogato.

Art. 27.

Disposizioni transitorie

1. Per il triennio 2017-2019, continua a trovare applicazione la disciplina previgente.

2. Le domande di incentivo per la prima annualità del triennio 2020-2022 sono presentate entro il termine perentorio di venti giorni all'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Solo per la prima annualità del triennio 2020-2022, nelle more degli opportuni adeguamenti tecnologici del sistema informatico per la presentazione delle istanze on-line, le domande di incentivo di cui al presente regolamento vengono presentate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) e secondo quanto stabilito dai commi 4 e 5.

4. La domanda di incentivo è redatta sul modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, sottoscritta dal legale rappresentante dell'istante o da altro soggetto munito di procura.

5. Le dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 6, comma 3, lettera *a*) sono corredate dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità, ove necessario.

6. Sono fatte salve le domande presentate per la prima annualità del triennio 2020-2022 nelle more dell'entrata in vigore del presente regolamento. Il Servizio competente provvede a richiedere le integrazioni alla documentazione di domanda, ove necessario, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 28.

Sostituzione degli allegati A e B al decreto del Presidente della Regione n. 237/2016

1. L'allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 237/2016, è sostituito dall'Allegato A al presente Regolamento.

2. L'allegato B al decreto del Presidente della Regione n. 237/2016, è sostituito dall'Allegato B al presente Regolamento.

Art. 29.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. (Omissis).

Visto, il Presidente: FEDRIGA

19R00429

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 ottobre 2019, n. **0175/Pres.**

Regolamento concernente la concessione di contributi per agevolare l'acquisizione di macchinari tramite operazioni bancarie e di leasing finanziario, in attuazione dell'articolo 6, comma 49, della legge regionale 23/2002 (Sabatini Friuli-Venezia Giulia).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 16 ottobre 2019)

IL PRESIDENTE

Vista la legge 28 novembre 1965, n. 1329 (Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili);

Visto l'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 (Aumento del fondo di dotazione del Mediocredito centrale), secondo il quale, tra l'altro, è istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) un fondo per la concessione di contributi al pagamento degli interessi sui finanziamenti che istituti ed aziende di credito ammessi ad operare con il Mediocredito centrale concedono senza o con parziale ricorso al Mediocredito stesso;

Visto l'art. 3 della legge 19 dicembre 1983, n. 696 (Norme concernenti l'agevolazione della produzione industriale delle piccole e medie imprese e l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), secondo il quale istituti ed aziende di credito sono autorizzati ad erogare direttamente alle imprese acquirenti i contributi concessi dall'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) a valere sulle assegnazioni statali al fondo di cui all'art. 3 della legge n. 295/1973, per la concessione di contributi agli interessi sulle operazioni di finanziamento relative agli acquisti di nuove macchine utensili o di produzione ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329 (Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili);

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), secondo il quale, salvo quanto precisato dal medesimo decreto legislativo, sono delegate alle regioni tutte le funzioni amministrative dello Stato concernenti la materia dell'industria, incluse quelle inerenti alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria, ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese e in particolare per il sostegno agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine;

Visto in particolare l'art. 19, comma 5 del decreto legislativo n. 112/1998, secondo il quale, salvo quanto precisato dal medesimo decreto legislativo, i fondi che le leggi dello Stato destinano alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria sono erogati dalle regioni;

Visto l'art. 15, comma 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e del-



la normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), secondo il quale le agevolazioni a valere sulle operazioni di cui alla legge n. 1329/1965 (di seguito «legge Sabatini») possono essere concesse anche nella forma del contributo in conto capitale, con limiti e modalità stabiliti nell'esercizio delle funzioni conferite alle regioni ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 112/1998;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese), secondo il quale sono trasferite alla Regione Friuli-Venezia Giulia, per la parte ancora spettante, tutte le funzioni in materia di incentivi alle imprese previste, tra gli altri, dall'art. 19 del decreto legislativo n. 112/1998;

Vista la legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) e successive modifiche e integrazioni;

Visto il comma 48 del citato art. 6 della legge regionale n. 23/2002, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere, con quote delle risorse assegnate al fondo per gli incentivi alle imprese previsti dall'art. 6 del decreto legislativo n. 110/2002, i contributi sulle operazioni di cui alla legge Sabatini;

Visto il proprio decreto 23 giugno 2004, n. 0205/Pres., con il quale è stato emanato il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 (Legge regionale n. 23/2002, art. 6, comma 49)», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo del «Regolamento concernente la concessione di contributi per agevolare l'acquisizione di macchinari tramite operazioni bancarie e di *leasing* finanziario, in attuazione dell'art. 6, comma 49, della legge regionale n. 23/2002 (Sabatini Friuli-Venezia Giulia)» e ritenuto di emanarlo;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 settembre 2019, n. 1491;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente la concessione di contributi per agevolare l'acquisizione di macchinari tramite operazioni bancarie e di *leasing* finanziario, in attuazione dell'art. 6, comma 49, della legge regionale

n. 23/2002 (Sabatini Friuli-Venezia Giulia)» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento concernente la concessione di contributi per agevolare l'acquisizione di macchinari tramite operazioni bancarie e di *leasing* finanziario, in attuazione dell'art. 6, comma 49, della legge regionale n. 23/2002 (Sabatini Friuli-Venezia Giulia).

(Omissis).

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 6, comma 48, lettera a), della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), disciplina i criteri e le modalità per la concessione alle imprese di incentivi per la realizzazione di iniziative concernenti l'acquisizione di nuove macchine utensili o di produzione tramite operazioni di finanziamento, ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329 (Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili) e successive modifiche e integrazioni.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «gestore»: il soggetto al quale, sulla base di apposita convenzione con la Regione, spetta la gestione delle attività e dei procedimenti concernenti gli incentivi di cui al presente regolamento;

b) «PMI»: le micro, piccole e medie imprese costituite anche in forma cooperativa, in possesso, alla data di presentazione della domanda di attivazione dell'intervento incentivante, dei rispettivi parametri dimensionali calcolati secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 26 giugno 2014, n. L 187;

c) «banche»: le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);

d) «società di *leasing*»: gli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di *leasing* iscritti all'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385/1993, ovvero le società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo n. 385/1993;

e) «confidi»: i soggetti di cui all'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326;

f) «operazione finanziaria»: un finanziamento, incluso lo sconto di effetti e il *leasing*, di durata superiore a dodici mesi;

g) «Comitato»: l'organismo istituito dal gestore che assume le deliberazioni di concessione degli incentivi;

h) «imprese in difficoltà»: le imprese che soddisfano le circostanze di cui all'art. 2, paragrafo 1, numero 18), del regolamento (UE) 651/2014;

i) «macchinari»: macchine utensili o di produzione nuove di fabbrica collegate funzionalmente, secondo l'uso proprio, all'attività econo-



mica svolta dall'impresa nella sede o unità produttiva interessata, esclusi i veicoli, le imbarcazioni ed i velivoli iscritti nei pubblici registri nonché i macchinari acquistati per finalità dimostrative, i macchinari ceduti in comodato ed i macchinari destinati ad essere noleggiati senza operatore.

Capo II

BENEFICIARI E RICHIEDENTI

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Sono soggetti beneficiari e possono presentare ai soggetti richiedenti di cui all'art. 3 domanda di attivazione dell'intervento incentivante le imprese iscritte nel registro delle imprese in possesso dei requisiti di cui al comma 2.

2. I soggetti beneficiari devono avere in Friuli-Venezia Giulia sede o unità locale, attiva e regolarmente iscritta nel registro delle imprese, nella quale sono da utilizzare i macchinari. Qualora i soggetti beneficiari non dispongano di tale sede o unità locale alla data di presentazione della domanda di attivazione dell'intervento incentivante o la stessa non sia attiva, essi provvedono alla relativa attivazione ed iscrizione nel registro delle imprese entro il termine di rendicontazione, pena la revoca dell'incentivo.

3. Sono escluse dalla concessione degli incentivi:

a) le imprese in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali o che hanno in corso nei propri confronti un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale;

b) le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

Art. 3.

Soggetti richiedenti

1. Sono soggetti richiedenti e possono presentare al gestore richiedente di intervento incentivante:

- a) le banche;
- b) le società di *leasing*;
- c) i confidi.

2. I soggetti richiedenti sono tenuti a stipulare apposita convenzione con il gestore.

Capo III

REGIME DI AIUTO E AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

Art. 4.

Regime di aiuto

1. Salvo quanto stabilito ai commi 4 e 7, gli incentivi di cui al presente regolamento sono concessi ai soggetti beneficiari in possesso dei requisiti di PMI ai sensi dell'art. 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle *PMI*) del regolamento (UE) n. 651/2014.

2. Ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 651/2014, l'intensità dell'aiuto non può superare il 20 per cento delle spese ammissibili per le piccole imprese e il 10 per cento per le medie imprese.

3. In alternativa a quanto previsto al comma 1, su espressa indicazione dei soggetti beneficiari gli incentivi sono concessi in osservanza dell'art. 14 (Aiuti a finalità regionale agli investimenti) del regolamento (UE) n. 651/2014, qualora si tratti di iniziative realizzate nei settori e nelle aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale in conformità a quanto stabilito nella Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale in vigore al momento della concessione dell'incentivo, riportate nell'Allegato A.

4. In conformità all'art. 1, paragrafo 4, lettere a) e c), nonché all'art. 3, primo comma, lettere a) e b), del regolamento (UE) 651/2014, non possono essere concessi aiuti ai sensi di tale regolamento europeo:

a) alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;

b) alle imprese in difficoltà;

c) nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

d) nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

5. In conformità all'art. 1, paragrafo 3, primo comma, lettera e), nonché all'art. 13 del regolamento (UE) n. 651/2014, gli incentivi non possono essere concessi ai sensi dell'art. 14 del regolamento (UE) n. 651/2014:

a) a favore di attività nei settori siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche;

b) a favore di un beneficiario che, nei due anni precedenti la domanda di aiuti a finalità regionale agli investimenti, abbia chiuso la stessa o un'analogha attività nello Spazio economico europeo o che, al momento della richiesta di intervento incentivante, abbia concretamente in programma di cessare l'attività entro due anni dal completamento dell'iniziativa oggetto dell'incentivo nella zona interessata.

6. Nel caso di soggetti beneficiari non in possesso dei requisiti di PMI ovvero, in alternativa a quanto previsto al comma 1, su espressa indicazione dei soggetti beneficiari in possesso dei requisiti di PMI, gli incentivi sono concessi in osservanza del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013. Ai fini dell'applicazione della regola «*de minimis*», il legale rappresentante dell'impresa rilascia, al momento della presentazione della domanda di attivazione dell'intervento incentivante, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante tutti gli eventuali aiuti ricevuti dall'impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento (UE) 1407/2013, dalla «impresa unica» di cui il soggetto beneficiario fa parte, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti «*de minimis*», durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

7. In conformità all'art. 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1407/2013, non possono essere concessi aiuti «*de minimis*»:

a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.

8. Nel caso in cui gli incentivi di cui al presente regolamento siano concessi in osservanza del regolamento (UE) 1407/2013, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 di tale regolamento europeo, in virtù delle quali:

a) l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) 1407/2013, ad una medesima «impresa unica», non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;

b) salvo quanto previsto al paragrafo 3, del suddetto art. 3, del regolamento (UE) 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie, di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) 1407/2013, ad una medesima «impresa unica», che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi, non può superare 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

9. Se un soggetto beneficiario attivo nei settori esclusi citati ai commi 4, 5 e 7 opera anche in settori ammissibili agli aiuti ai sensi,



rispettivamente, delle normative regolamentari europee di cui ai commi 1, 3 e 6, la domanda di attivazione dell'intervento incentivante è presentabile in relazione alle attività economiche che rientrano nel campo di applicazione di tali regolamenti, a condizione che sia garantito, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano dell'incentivo.

10. Gli incentivi di cui al presente regolamento possono essere cumulati con altri incentivi pubblici nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del regolamento (UE) 1407/2013 e dall'art. 8 del regolamento (UE) 651/2014 in materia di cumulo degli aiuti concessi per il pertinente regime di aiuto applicato.

Art. 5.

Iniziative ammissibili

1. Sono ammissibili le iniziative che si sostanziano nell'acquisizione dei macchinari.

2. A seconda dell'evento che si verifica per primo in ordine cronologico, l'iniziativa si intende avviata al momento dell'emissione della fattura di acquisto dei macchinari oppure della stipulazione del contratto di acquisizione degli stessi oppure del pagamento a qualsiasi titolo ad eccezione della costituzione di cauzione.

3. L'iniziativa si intende realizzata quando:

a) nel caso di finanziamento mediante sconto di effetti, sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

- 1) il contratto di acquisto è stato stipulato;
- 2) i macchinari sono stati consegnati nella sede o nell'unità locale di cui all'art. 2, comma 2;
- 3) il costo dei macchinari è stato fatturato;
- 4) gli effetti sono stati emessi;
- 5) il netto ricavo dell'operazione di sconto è stato interamente erogato;

b) nel caso di finanziamento bancario, sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

- 1) il contratto di acquisto è stato stipulato;
- 2) i macchinari sono stati consegnati nella sede o nell'unità locale di cui all'art. 2, comma 2;
- 3) il costo dei macchinari è stato fatturato e pagato;
- 4) il finanziamento è stato erogato;

c) nel caso di *leasing*, sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

- 1) il contratto di *leasing* è stato stipulato;
- 2) il verbale di consegna dei macchinari nella sede o nell'unità locale di cui all'art. 2, comma 2, è stato sottoscritto dall'utilizzatore.

4. Nel caso in cui gli incentivi siano concessi ai sensi del regolamento (UE) 651/2014, ai fini della loro ammissibilità le iniziative devono altresì sostanzinarsi:

- a) nella creazione di un nuovo stabilimento; o
- b) nell'estensione di uno stabilimento esistente; o
- c) nella diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi; o
- d) nella trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

5. Nel caso in cui gli incentivi sono concessi ai sensi dell'art. 14 del regolamento (UE) n. 651/2014 a favore di grandi imprese, ai fini della loro ammissibilità le iniziative devono sostanzinarsi nella creazione di un nuovo stabilimento o nella diversificazione delle attività di uno stabilimento esistente, purché le nuove attività non siano uguali o simili a quelle già svolte nello stabilimento.

6. Per stabilimento, ai sensi dei commi 4 e 5, si intende una struttura produttiva operante su un territorio delimitato, costituita da un complesso organizzato ed utilizzato in modo unitario e coordinato, di beni mobili ed immobili, nonché di persone alla stessa addette, nell'ambito della quale ha luogo l'attività economica d'impresa od un ciclo autonomo di quest'ultima.

Art. 6.

Operazioni finanziarie e spese ammissibili

1. Sono ammissibili le operazioni finanziarie finalizzate all'acquisizione di macchinari, che coprono almeno il 25 per cento dei costi dei macchinari medesimi. Nel costo dei macchinari sono ricomprese, purché inserite nella fattura o nel contratto di acquisizione dei macchinari, nel limite complessivo del 15 per cento del totale, le spese sostenute per il montaggio, il collaudo, il trasporto, l'imballaggio e per la formazione del personale propedeutica all'utilizzo dei macchinari nonché quelle per le opere murarie indispensabili al funzionamento dei macchinari stessi.

2. La spesa ammissibile è data dalla quota del costo dei macchinari coperta dall'operazione finanziaria ed è compresa tra euro 1.000 e euro 500.000. Nel caso in cui il costo dei macchinari coperto dall'operazione finanziaria sia superiore a euro 500.000 si considera spesa ammissibile ai fini del calcolo dell'incentivo l'importo massimo di euro 500.000.

3. In deroga a quanto previsto al comma 2, primo periodo, nel caso di *leasing* la spesa ammissibile è compresa tra euro 1.000 e euro 5.000.000. Nel caso in cui il costo dei macchinari coperto dal *leasing* sia superiore a euro 5.000.000 si considera spesa ammissibile ai fini del calcolo dell'incentivo l'importo massimo di euro 5.000.000.

4. Non sono ammissibili gli importi relativi all'IVA e a qualsiasi onere fiscale o finanziario.

5. Possono essere oggetto di accoglimento più operazioni finanziarie riferite ad una stessa sede o unità locale al massimo fino a complessivi euro 5.000.000 di spese ammissibili, da calcolare in relazione alle domande di attivazione dell'intervento incentivante presentate dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno solare.

6. La banca o la società di *leasing* è tenuta ad applicare all'operazione finanziaria un tasso di interesse onnicomprensivo non superiore a:

a) se variabile: Euribor maggiorato al massimo di 400 punti base al netto delle imposte;

b) se fisso: IRS (*Interest Rate Swap*) maggiorato al massimo di 400 punti base al netto delle imposte.

7. Le acquisizioni di macchinari con contratto di *leasing* sono ammissibili soltanto nel caso di *leasing* finanziario e di assunzione dell'obbligo di riscatto finale da parte dell'impresa.

8. Nel caso in cui l'operazione finanziaria sia finalizzata anche all'acquisizione di beni diversi dai macchinari, il costo dei macchinari coperto dall'operazione finanziaria è determinato in misura proporzionale all'ammontare del loro costo rispetto a quello degli altri beni.

Art. 7.

Intervento incentivante

1. L'incentivo è finalizzato ad agevolare l'acquisizione dei macchinari per mezzo delle operazioni finanziarie.

2. L'incentivo è pari a:

a) il 6 per cento dell'importo della spesa ammissibile, nel caso in cui la spesa sia pari o inferiore a euro 500.000;

b) il 5,5 per cento dell'importo della spesa ammissibile, nel caso in cui la spesa sia superiore a euro 500.000 e non superiore a euro 2.500.000;

c) il 5 per cento dell'importo della spesa ammissibile, nel caso in cui la spesa sia superiore a euro 2.500.000.

3. Per gli effetti dell'art. 15, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) e ai sensi dell'art. 39, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), l'incentivo è concesso nella forma del contributo in conto capitale.



Capo IV

PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 8.

Procedimento

1. Le domande di attivazione dell'intervento incentivante sono presentate dai soggetti beneficiari ai soggetti richiedenti, prima dell'avvio dell'iniziativa.

2. Successivamente al ricevimento della domanda di cui al comma 1, i soggetti richiedenti fanno pervenire la richiesta di intervento incentivante al gestore, anche senza la preventiva stipulazione dell'operazione finanziaria, entro il termine di dodici mesi dall'avvio dell'iniziativa a pena di inammissibilità.

3. I soggetti richiedenti presentano richiesta di intervento esclusivamente per via telematica utilizzando la piattaforma on-line messa a disposizione dal gestore.

4. Il gestore assegna un numero di posizione progressivo alle richieste di intervento. Ai fini dell'assegnazione del numero, la data da prendere in considerazione è quella della ricezione da parte del gestore.

5. Il gestore comunica ai soggetti richiedenti, in forma scritta, entro venti giorni dalla ricezione delle richieste, il numero di posizione assegnato e le informazioni di cui all'art. 14, comma 2, della legge regionale n. 7/2000.

6. Completata l'istruttoria della richiesta di intervento incentivante, il responsabile del procedimento del gestore, individuato ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 7/2000, trasmette gli atti al Comitato proponendo l'adozione del provvedimento di concessione ovvero di diniego dell'incentivo.

7. Le deliberazioni sulle richieste di intervento incentivante sono assunte dal Comitato. Alle riunioni del Comitato possono partecipare, senza diritto di voto, due dipendenti dell'Amministrazione regionale, designati dal direttore centrale della Direzione centrale competente in materia di attività produttive.

8. Il Comitato delibera entro il termine di novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di intervento incentivante. Il termine di conclusione del procedimento è sospeso nei casi previsti all'art. 7 della legge regionale n. 7/2000.

9. Ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000, prima della formale adozione dell'eventuale diniego alla richiesta di intervento, il gestore comunica tempestivamente al soggetto richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il soggetto richiedente ha il diritto di presentare per iscritto eventuali osservazioni e documenti in controdeduzione. I termini per concludere il procedimento sono interrotti dalla comunicazione di cui al primo periodo e iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento delle controdeduzioni presentate dal soggetto richiedente è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

10. Il gestore comunica in forma scritta al soggetto richiedente l'adozione del provvedimento di concessione dell'incentivo, ovvero il diniego della richiesta, entro il termine di venti giorni dalla data della deliberazione del Comitato.

11. Nel caso di carenza di fondi il Comitato può deliberare la concessione con riserva degli incentivi, da erogare qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie secondo l'ordine cronologico di concessione con riserva. Le condizioni dell'incentivo sono quelle determinate al momento dell'adozione della deliberazione di concessione con riserva. A seguito della sopravvenuta disponibilità dei fondi, l'incentivo è corrisposto senza maggiorazione degli interessi. L'erogazione dell'incentivo comporta lo scioglimento della riserva e concessione definitiva dell'incentivo medesimo. In conformità all'art. 33, comma 6, della legge n. 7/2000, la concessione con riserva decade se l'erogazione non avviene entro la fine del secondo esercizio finanziario successivo a quello della concessione.

12. L'iniziativa deve essere realizzata e la richiesta di erogazione dell'incentivo deve pervenire al gestore, a pena di decadenza dal diritto all'incentivo, entro il termine di dodici mesi dal ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo di cui al comma 10. È fatta salva la richiesta di proroga per un periodo non superiore a sei mesi,

presentata prima della scadenza del termine medesimo. La richiesta di proroga è motivata, pena l'inammissibilità della richiesta, con l'indicazione delle cause non imputabili al soggetto beneficiario che hanno impedito il rispetto del termine.

13. La richiesta di erogazione è inoltrata al gestore dai soggetti richiedenti. Qualora il soggetto richiedente non corrisponda al soggetto originario, il soggetto richiedente stipula la convenzione con il gestore, subentra all'originario soggetto richiedente nel rapporto con il gestore e conferma la veridicità dei dati, dei documenti e delle informazioni fornite dall'originario soggetto richiedente nel corso dell'istruttoria per la concessione dell'incentivo.

14. I soggetti beneficiari non possono presentare richiesta di erogazione.

15. Le richieste di erogazione sono presentate una sola volta per operazione dopo la realizzazione dell'iniziativa. Le richieste sono inoltrate sul modulo predisposto dal gestore o su versione ad esso conforme, sottoscritto dal soggetto richiedente, compilato in ogni sua parte e completo, pena l'irricevibilità della richiesta, della documentazione di rendicontazione delle spese sostenute, attestante la realizzazione dell'iniziativa.

16. Il gestore verifica la rendicontazione dell'iniziativa in conformità agli articoli 41 e 41-bis della legge regionale n. 7/2000 e nel corso della verifica può richiedere il completamento della documentazione prevista, ivi compresa la rettifica o l'integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i dati o chiarimenti necessari ai fini dell'erogazione dell'incentivo. I costi sostenuti per l'acquisizione dei macchinari devono essere debitamente comprovati da idonei titoli di pagamento. Non sono ammissibili i costi sostenuti in contanti.

17. Verificata la regolarità e completezza della documentazione di rendicontazione, l'incentivo è accreditato in un'unica soluzione al soggetto richiedente, con valuta corrente, tenuto conto della disponibilità di risorse.

18. L'incentivo è bonificato al soggetto beneficiario per il tramite del soggetto richiedente, che provvede ad accreditarlo al soggetto beneficiario con valuta pari a quella applicata dal gestore.

Art. 9.

Variazioni

1. Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente al gestore, con riferimento ai soggetti beneficiari, ogni variazione nella titolarità o nella proprietà dell'impresa, l'assoggettamento a procedure di tipo concorsuale o l'avvio di iniziative per la sottoposizione a procedure concorsuali, lo stato di scioglimento o liquidazione volontaria, l'instaurarsi di procedimenti penali nei confronti dei titolari e degli amministratori, nonché dei soci nel caso di società di persone, e ogni altro fatto ritenuto rilevante con riguardo all'attività del soggetto beneficiario o alla legittimità dell'incentivo concesso.

2. Ai sensi dell'art. 32-ter della legge regionale n. 7/2000, in caso di variazioni soggettive del soggetto beneficiario, anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi concessi o erogati possono essere confermati in capo al subentrante a condizione che tale soggetto:

a) presenti domanda di subentro;

b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo;

c) prosegua l'attività dell'impresa originariamente beneficiaria;

d) mantenga, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;


e) si impegni a rispettare gli obblighi ed i vincoli di cui all'art. 10, comma 1, per il periodo residuo, nonché gli altri obblighi previsti dal provvedimento di concessione in capo all'impresa originariamente beneficiaria.

3. Al fine della valutazione delle condizioni di cui al comma 2, il soggetto beneficiario subentrante presenta al soggetto richiedente domanda di subentro contenente:

a) copia dell'atto registrato relativo alla variazione;

b) richiesta della conferma del provvedimento di concessione dell'incentivo;

c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell'esercizio dell'impresa e l'assunzione degli obblighi conseguenti alla conferma dell'incentivo;



d) documentazione da cui si evinca il rispetto della condizione di cui al comma 2, lettera *d*).

4. Previo ricevimento di richiesta di conferma da parte del soggetto richiedente, il provvedimento conseguente da parte del Comitato interviene entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima.

5. In assenza del rispetto delle condizioni previste al comma 2, gli incentivi concessi o erogati non sono confermati in capo al subentrante.

Capo V

OBBLIGHI, REVOCA E CONTROLLI

Art. 10.

Obblighi dei beneficiari

1. I soggetti beneficiari hanno l'obbligo di:

a) realizzare l'iniziativa secondo le modalità e i termini previsti dal provvedimento di concessione dell'incentivo;

b) mantenere l'attività economica e l'iscrizione al registro delle imprese della sede o dell'unità operativa nel territorio regionale per la durata di tre anni, nel caso di PMI, e di cinque anni, nel caso di grande imprese, dalla data di realizzazione dell'iniziativa;

c) rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in materia di delocalizzazione da parte di soggetti beneficiari di incentivi pubblici;

d) non alienare, cedere, distrarre o delocalizzare in altra regione i macchinari oggetto dell'incentivo nei due anni successivi alla data di acquisizione;

e) consentire e agevolare le ispezioni e i controlli di cui all'art. 13;

f) procedere al riscatto del macchinario in ipotesi di acquisizione tramite *leasing* finanziario.

2. Al fine della verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), il soggetto beneficiario presenta al gestore direttamente o per il tramite del soggetto richiedente, in conformità all'art. 45 della legge regionale n. 7/2000, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in sede di rendicontazione e, successivamente, entro il 28 febbraio di ogni anno, attestante il rispetto di tali obblighi fino alla scadenza degli stessi.

Art. 11.

Cause di annullamento e revoca

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato:

a) integralmente, nel caso di risoluzione dell'operazione finanziaria prima della scadenza prevista, salvo il caso in cui la risoluzione abbia luogo decorsi tre anni dalla realizzazione dell'iniziativa, fermo restando l'obbligo di riscatto nel caso di *leasing* finanziario di cui all'art. 10, lettera *f*);

b) integralmente o parzialmente, in caso di rinuncia totale o parziale da parte del soggetto beneficiario;

c) integralmente, se la rendicontazione non è stata presentata o è stata presentata oltre i termini regolamentari;

d) integralmente, o in misura parziale a seguito di valutazione istruttoria della realizzazione dell'iniziativa secondo le modalità e i termini previsti, nel caso in cui non sia rispettato l'obbligo di cui all'art. 10, comma 1, lettera *a*);

e) integralmente, nel caso in cui non siano rispettati gli obblighi di cui all'art. 10, comma 1, lettere *c*), *e*) ed *f*);

f) in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati, in conformità a quanto disposto dal comma 6 dell'art. 32-*bis* della legge regionale n. 7/2000 nel caso in cui non siano rispettati gli obblighi di cui all'art. 10, comma 1, lettere *b*) e *d*);

g) integralmente, nel caso di violazione delle prescrizioni di cui all'art. 2, comma 2, secondo periodo, e dei termini di cui all'art. 8, comma 12;

h) integralmente, o in misura parziale a seguito di valutazione istruttoria se risulta applicabile la lettera *d*), nel caso di mancata conferma dell'incentivo di cui all'art. 9, comma 5.

Art. 12.

Procedimento di annullamento e revoca

1. In presenza di circostanze che possono dar luogo ad annullamento o revoca dell'incentivo, il gestore, in attuazione degli articoli 13 e 14 della legge regionale n. 7/2000, comunica agli interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

2. Esaminate le eventuali controdeduzioni, qualora non proceda all'archiviazione del procedimento avviato, il responsabile del procedimento del gestore, trasmette la proposta di annullamento o di revoca al Comitato, che delibera entro il termine di novanta giorni dalla data di avvio del procedimento.

3. Entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento di annullamento o di revoca, il gestore lo trasmette ai soggetti beneficiari, richiedendo, per la parte coperta dal provvedimento, la restituzione dell'incentivo eventualmente già erogato.

4. In caso di annullamento o revoca dell'incentivo, la restituzione, totale o parziale, avviene in conformità all'art. 49 della legge regionale n. 7/2000.

5. Fermo restando quanto stabilito in materia di rateazione dall'art. 52 della legge regionale n. 7/2000, decorsi quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di annullamento o di revoca, qualora i soggetti beneficiari non abbiano corrisposto quanto dovuto, il gestore provvede all'iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti.

Art. 13.

Ispezioni e controlli

1. Il gestore può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli allo scopo di verificare lo stato di attuazione delle iniziative, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli altri soggetti coinvolti nel procedimento e la relativa regolarità.

2. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 10, comma 2, il gestore procede ad ispezioni e controlli, come stabilito dall'art. 45, comma 3, della legge regionale n. 7/2000. Il gestore ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione sostitutiva entro un termine perentorio prima di disporre l'ispezione o il controllo.

Art. 14.

Abrogazione e ultrattività della disciplina previgente

1. È abrogato il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329», emanato con il decreto del Presidente della Regione 23 giugno 2004, n. 205, di seguito «regolamento previgente».


2. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, alle domande di agevolazione di cui alla parte I, numero 13, dell'allegato A e alla parte I, numero 12, dell'allegato B del regolamento previgente, presentate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, continua ad applicarsi la disciplina previgente.

3. Si applicano anche alle domande di cui al comma 2 le seguenti disposizioni:

a) art. 9, commi 2, 3, 4 e 5, in materia di variazioni soggettive del soggetto beneficiario;

b) art. 10, comma 1, lettera *b*), in materia di mantenimento dell'attività economica, se più favorevole al soggetto beneficiario rispetto ai termini di cui al punto 9.1, lettera *b*), dell'allegato A e al punto 9.1, lettera *b*), dell'allegato B del regolamento previgente;

c) art. 10, comma 1, lettera *d*), in materia di alienazione, cessazione, distrazione e delocalizzazione dei macchinari;



d) art. 11, comma 2, lettere a), b), e), f) e h), in materia di revoca del provvedimento di concessione dell'incentivo.

4. Alle domande di cui al comma 2 si applica l'art. 48 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) in materia di procedure concorsuali, in luogo di quanto stabilito al punto 9.1, lettera c), dell'allegato A e al punto 9.1, lettera c), dell'allegato B del regolamento previgente.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Omissis).

Visto, il Presidente: FEDRIGA

19R00430

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 ottobre 2019, n. 0177/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento recante la disciplina delle attività di gestione dell'Imposta regionale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico (I.R.T.), ai sensi dell'articolo 14, commi 8, 12 e 20 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (legge di stabilità 2018).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 16 ottobre 2019 n. 42)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 14 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018) recante la disciplina dell'imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico e, in particolare, i commi 8, 12 e 20 che rinviano ad un successivo regolamento per la normazione di dettaglio della materia;

Visto il «Regolamento recante la disciplina delle attività di gestione dell'imposta regionale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico (I.R.T.), ai sensi dell'art. 14, commi 8, 12 e 20 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018)», emanato con proprio decreto 15 gennaio 2018, n. 09/Pres.;

Visto il testo del «Regolamento di modifica al Regolamento recante la disciplina delle attività di gestione dell'imposta regionale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico (I.R.T.) ai sensi dell'art. 14, commi 8, 12 e 20 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018)» e ritenuto di emanarlo;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della giunta regionale del 27 settembre 2019, n. 1662;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al Regolamento recante la disciplina delle attività di gestione dell'imposta regionale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico (I.R.T.) ai sensi dell'art. 14, commi 8, 12 e 20 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica al Regolamento recante la disciplina delle attività di gestione dell'imposta regionale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico (I.R.T.), ai sensi dell'art. 14, commi 8, 12 e 20 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018).

(Omissis).

Art. 1.
Finalità

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche al regolamento recante la disciplina delle attività di gestione dell'imposta regionale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico (I.R.T.), ai sensi dell'art. 14, commi 8, 12 e 20 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), emanato con decreto del Presidente della Regione 15 gennaio 2018, n. 09/Pres.

Art. 2.
Modifiche all'art. 2

1. Il comma 5 dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

«5. L'A.C.I. è responsabile del trattamento dei dati personali connessi alle attività affidate, da eseguirsi in conformità alle istruzioni impartite dalla Regione con atto della Direzione centrale competente per materia, in ottemperanza alle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati).».

Art. 3.
Modifiche all'art. 8

1. Il comma 3 dell'art. 8 è sostituito dal seguente:

«3. Decorso infruttuosamente il termine previsto dal comma 2, entro i successivi sessanta giorni, l'A.C.I. trasmette alla Regione il fascicolo relativo alla formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione nel P.R.A. unitamente al preavviso di accertamento di cui al comma 2, alla documentazione attestante il controllo effettuato ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera d) e a ogni ulteriore documento utile ai fini dell'emissione dell'avviso di accertamento.».

Art. 4.
Modifiche all'art. 12

1. Dopo il comma 2 dell'art. 12 è aggiunto il seguente:

«2-bis. I controlli sulla sussistenza dei requisiti per la fruizione dei benefici previsti dall'art. 14, commi 13 e 14 della legge regionale n. 45/2017 possono essere effettuati con l'ausilio degli organismi e con le modalità di cui al comma 2, qualora, nonostante i controlli di competenza dell'A.C.I.



già svolti ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera d), insorgano in capo all'Ufficio regionale competente all'emissione dell'avviso di accertamento dubbi sulla sussistenza dei suddetti requisiti, non altrimenti accertabili.».

Art. 5.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: FEDRIGA

19R00431

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 ottobre 2019, n. 0179/Pres.

Regolamento attuativo dell'articolo 3 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali.), per la concessione di contributi per interventi manutentivi delle sedi delle pro loco, delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro nonché degli immobili ed impianti destinati alla realizzazione di sagre, feste locali e fiere tradizionali.

(Pubblicato nel S.O. n. 28 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 21 ottobre 2019)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali), che, nell'intento di valorizzare e promuovere le manifestazioni e gli eventi pubblici a carattere temporaneo e locale, espressione del territorio, della tradizione, della cultura e delle naturali forme di aggregazione e di socialità proprie delle comunità del Friuli-Venezia Giulia, autorizza la Regione, tra l'altro, ad individuare contributi ed altre forme di sostegno per semplificare le procedure burocratiche delle realtà che promuovono le attività suddette;

Visto l'art. 2 della legge regionale sopra citata, che definisce come sagre e feste locali e fiere tradizionali, tutti gli eventi e le manifestazioni popolari aperti al pubblico, anche di carattere religioso, compresi quelli volti alla valorizzazione e somministrazione dei prodotti tipici del territorio e ad attività di intrattenimento;

Visto, in particolare, l'art. 3 della legge regionale in argomento, ove si stabilisce che:

la Regione concede contributi in conto capitale a favore delle pro loco, delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro, che abbiano sede in comuni fino a 30.000 abitanti, per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria o di adeguamento alle normative vigenti di immobili ed impianti pubblici, destinati a sede dei soggetti beneficiari e ubicati nel territorio regionale, nonché su immobili ed impianti privati, destinati allo svolgimento di sagre, feste locali e fiere tradizionali ubicati nel territorio regionale;

la Regione concede contributi in conto capitale anche in favore dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, per

l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria o di adeguamento alle normative vigenti di immobili ed impianti destinati agli eventi di cui all'art. 2 della legge regionale in argomento, di proprietà o in disponibilità dei comuni medesimi e non concessi agli enti di cui al comma precedente;

con regolamento viene individuata la tipologia dei soggetti beneficiari, i criteri per la formazione della graduatoria, le modalità di determinazione dell'importo di contributo spettante, i limiti di accesso al finanziamento, l'ammontare massimo di spesa ammissibile ai fini della determinazione, della concessione e dell'erogazione dei contributi in argomento, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto il testo del «Regolamento attuativo dell'art. 3 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali.), per la concessione di contributi per interventi manutentivi delle sedi delle pro loco, delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro nonché degli immobili ed impianti destinati alla realizzazione di sagre, feste locali e fiere tradizionali», nel testo allegato al presente decreto e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ai sensi del quale il Presidente della regione emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007 n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia) e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1636 del 27 settembre 2019;

Visto il decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio n. 4226/TERINF del 4 ottobre 2019 recante le correzioni di alcuni errori materiali contenuti nell'indice e nel testo del regolamento;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento attuativo dell'art. 3 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali.), per la concessione di contributi per interventi manutentivi delle sedi delle pro loco, delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro nonché degli immobili ed impianti destinati alla realizzazione di sagre, feste locali e fiere tradizionali», nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

FEDRIGA



Regolamento attuativo dell'art. 3 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali.), per la concessione di contributi per interventi manutentivi delle sedi delle pro loco, delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro nonché degli immobili ed impianti destinati alla realizzazione di sagre, feste locali e fiere tradizionali.

(Omissis).

Art. 1.
Oggetto

1. In attuazione dell'art. 3 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali), il presente regolamento individua la tipologia dei soggetti beneficiari, i criteri per la formazione della graduatoria, le modalità di determinazione dell'importo di contributo spettante, i limiti di accesso al finanziamento, l'ammontare massimo di spesa ammissibile ai fini della determinazione, della concessione e dell'erogazione dei contributi per interventi manutentivi aventi ad oggetto:

a) immobili ed impianti pubblici destinati a sede delle pro loco, delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro;

b) immobili ed impianti pubblici o privati destinati allo svolgimento di sagre, feste locali e fiere tradizionali;

2. Gli immobili e gli impianti di cui al comma 1 devono essere ubicati sul territorio regionale.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si considerano:

a) sagre, feste locali e fiere tradizionali: gli eventi e le manifestazioni popolari aperti al pubblico, anche di carattere religioso, compresi quelli volti alla valorizzazione e alla somministrazione dei prodotti tipici del territorio nonché ad attività di intrattenimento, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 7/2019;

b) interventi di manutenzione straordinaria: gli interventi previsti e definiti dall'art. 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico edilizia);

c) interventi di adeguamento alle normative vigenti: gli interventi volti a conformare gli immobili o gli impianti alla normativa vigente, con riferimento ad esigenze di sicurezza, strutturale o impiantistica, o di acustica e di risparmio energetico;

d) immobili destinati allo svolgimento di sagre, feste locali e fiere tradizionali: gli edifici e le aree coinvolte nella realizzazione dei suddetti eventi;

e) disponibilità degli immobili o degli impianti su cui eseguire gli interventi: la presenza di titolo adeguato all'esecuzione dell'intervento di cui all'art. 21, comma 2 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sin dalla sottoscrizione della domanda;

f) impianti: gli impianti tecnologici di cui all'art. 1 comma 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-*quaterdecies*, comma 13 lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), ubicati negli immobili destinati a sede delle pro loco, associazioni o fondazioni o gli impianti ubicati nelle aree destinate allo svolgimento di sagre, feste locali e fiere tradizionali;

g) popolazione residente: la popolazione determinata in base ai dati I.S.T.A.T. pubblicati sul sito istituzionale e riferiti al bilancio demografico al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di presentazione della domanda.

Art. 3.
Beneficiari

1. Il contributo è concesso alle condizioni stabilite dal presente regolamento:

a) alle pro loco, alle fondazioni o alle associazioni senza fine di lucro aventi sede nei comuni della Regione con popolazione fino a 30.000 abitanti;

b) ai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti.

Art. 4.
Beneficiari privati: pro loco, fondazioni e associazioni senza fine di lucro

1. Il contributo è concesso alle pro loco, alle fondazioni o alle associazioni senza fine di lucro, aventi sede nei comuni della Regione con popolazione fino a 30.000 abitanti, che dispongano di titolo idoneo, secondo quanto indicato all'art. 2, lettera e), per la realizzazione di interventi:

a) su immobili e impianti di proprietà pubblica, utilizzati dal beneficiario per la sede dell'ente;

b) su immobili e impianti, destinati allo svolgimento degli eventi indicati all'art. 2, lettera a).

2. Nell'ipotesi in cui l'ente beneficiario non sia il proprietario degli immobili, ai fini della concessione del contributo, il titolo di cui al comma 1 dovrà avere una validità almeno pari a cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori, corrispondente alla durata del vincolo di destinazione, quinquennale di cui all'art. 18, in attuazione dell'art. 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

3. Gli enti non debbono trovarsi in stato di liquidazione o di scioglimento.

Art. 5.
Beneficiari enti pubblici: comuni

1. Il contributo è concesso ai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, per interventi riguardanti gli immobili e gli impianti destinati agli eventi indicati all'art. 2, lettera a), di proprietà o nella disponibilità dell'ente beneficiario e che non risultino concessi in uso agli enti di cui all'art. 4.

Art. 6.
Interventi finanziabili

1. Sono finanziabili i seguenti interventi come definiti all'art. 2, da realizzarsi sull'immobile pubblico sede del beneficiario privato o su altri immobili e impianti destinati a sagre, feste locali o fiere tradizionali:

a) manutenzione straordinaria;

b) adeguamento alle normative vigenti.

Art. 7.
Presentazione delle domande

1. I contributi sono assegnati con il procedimento valutativo a bando di cui all'art. 36, comma 3 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) nei limiti delle disponibilità finanziarie.

2. Entro il 30 novembre di ogni anno il Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio emana il bando, nel quale sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle domande, pubblicato sul sito internet della Regione.

3. Nello stesso bando, lo stesso soggetto può presentare una sola domanda di contributo e lo stesso immobile può essere oggetto una sola volta del contributo previsto dal presente regolamento. Nel caso di presentazione di più domande, si considera ammissibile solo l'ultima in ordine di tempo.

4. Le domande sono presentate esclusivamente on line, a pena di inammissibilità, attraverso l'apposito applicativo informatico, con accesso dal sito internet della Regione.



Art. 8.
Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese a carico del beneficiario, sostenute successivamente alla presentazione della domanda di contributo, salvo quanto stabilito all'art. 21, come risultanti dalla data dell'effettivo pagamento delle fatture intestate esclusivamente al beneficiario, inerenti lavori, forniture e relativa posa in opera, comprensive degli eventuali oneri per spese tecniche generali e di collaudo. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammessa a contributo qualora costituisca un costo per il beneficiario.

2. Nei casi in cui il beneficiario sia soggetto privato con personalità giuridica, non sono in nessun caso ammissibili a contributo le spese documentate da fatture riferite a prestazioni o forniture effettuate da soggetti che siano in relazione di parentela o affinità entro il secondo grado con il legale rappresentante o con i membri del consiglio direttivo dell'ente beneficiario o siano soci o amministratori di società, o società in cui sussistano rapporti giuridici instaurati con il legale rappresentante o con i membri del consiglio direttivo dell'ente beneficiario, in attuazione dell'art. 31 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 9.
Istruttoria delle domande

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per accertare l'ammissibilità dell'intervento e della spesa prevista nella domanda e procede all'assegnazione del punteggio, la cui attribuzione è richiesta nella domanda, in base ai criteri stabiliti dall'art. 10.

2. Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), dà comunicazione ai titolari delle domande dei motivi ostativi all'accoglimento delle medesime.

Art. 10.
Criteri di valutazione e priorità

1. Ai fini della formazione della graduatoria di cui all'art. 9, alle domande presentate sono attribuiti i punteggi di merito in base ai seguenti criteri:

- a) intervento volto a migliorare la sicurezza strutturale: 18 punti;
- b) intervento su immobile nel quale è già stato realizzato almeno uno degli eventi indicati all'art. 2 della legge regionale n. 7/2019: 16 punti;
- c) messa a norma e manutenzione di impianti: 14 punti;
- d) localizzazione dell'immobile oggetto dell'intervento:
 - 1) comune con popolazione residente fino a 500 unità: 12 punti;
 - 2) comune con popolazione residente compresa tra 501 e 1500 unità: 11 punti;
 - 3) comune con popolazione residente compresa tra 1501 e 3000 unità: 10 punti;
 - 4) comune con popolazione residente compresa tra 3001 e 10.000 unità: 7 punti;
 - 5) comune con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 unità: 4 punti;
- e) intervento su immobili di proprietà pubblica: 10 punti;
- f) intervento volto al risparmio energetico: 9 punti;
- g) costituzione dell'associazione, pro loco o fondazione:
 - 1) da almeno 10 anni precedenti la data della domanda: 8 punti;
 - 2) da almeno 5 anni precedenti la data della domanda: 5 punti.

Art. 11.
Formazione della graduatoria

1. Entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, è approvata la graduatoria degli interventi ammissibili a contributo, con riferimento ai beneficiari privati e ai comuni, formata ai sensi dell'art. 10, collocando le domande in ordine decrescente di punteggio. La graduatoria approvata è pubblicata sul sito internet della Regione. Le domande con il medesimo punteggio calcolato ai sensi dell'art. 10, sono collocate in graduatoria in ragione dell'ordine cronologico di presentazione delle stesse, come risultante dal sistema informatico all'uopo predisposto.

2. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire l'intera spesa ammissibile dell'ultima domanda finanziabile, il contributo regionale può essere assegnato per un importo inferiore, a condizione che il beneficiario assicuri una maggiore quota di cofinanziamento fino a copertura dell'intera spesa ammissibile. A tal fine, a seguito dell'approvazione della graduatoria, la struttura competente richiede al beneficiario di comunicare il proprio assenso entro il termine perentorio di dieci giorni. Decorso inutilmente tale termine, la struttura competente procede allo scorrimento della graduatoria.

3. L'aiuto concesso nella misura ridotta prevista dal comma 2 può essere integrato, entro il limite della spesa ammissibile, con ulteriori risorse finanziarie che risultino disponibili, ai sensi dell'art. 33, comma 5 della legge regionale n. 7/2000.

4. A seguito della disponibilità di nuove risorse derivante da rinunce o archiviazioni del contributo, si procede allo scorrimento della graduatoria, che resta valida fino all'emanazione di un nuovo bando.

5. Le domande collocate in graduatoria, non finanziate entro il termine di cui al comma 4, sono archiviate.

Art. 12.
Importo del contributo

1. Ai fini dell'emanazione del provvedimento di concessione, il contributo è riconosciuto:

- a) per associazioni, pro loco o fondazioni, nella misura del 100 per cento rispetto alla spesa ammissibile prevista a carico del beneficiario;
- b) per i comuni, nella misura dell'80 per cento rispetto alla spesa ammissibile prevista a carico del beneficiario.

2. Ai fini dell'emanazione del provvedimento di liquidazione, il contributo è riconosciuto nelle medesime misure indicate al comma 1, con riferimento alla spesa ammissibile sostenuta ed effettivamente risultante a carico del beneficiario. La previsione di spesa e la spesa effettivamente sostenuta sono documentate con le modalità di cui agli articoli 13 e 14.

3. Il contributo non può, in ogni caso, essere superiore a 50 mila euro. Non sono ammesse domande con previsione di spesa di importo inferiore a 3 mila euro.

Art. 13.
Condizioni per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei contributi a favore degli enti privati

1. Ad avvenuta approvazione della graduatoria, i contributi sono concessi ai soggetti indicati all'art. 4, ai sensi dell'art. 59 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, Disciplina organica dei lavori pubblici e dell'art. 3 della legge regionale n. 7/2019, a fronte della presentazione dei seguenti documenti:

- a) progetto di adeguato approfondimento, consistente almeno in una relazione descrittiva dell'intervento previsto, comprensiva della documentazione fotografica relativa allo stato di fatto, dalla quale sia riscontrabile la sussistenza delle condizioni che danno luogo all'attribuzione dei punteggi richiesti e assegnati nella graduatoria, sottoscritta da un tecnico abilitato e controfirmata dal beneficiario;
- b) un quadro economico di dettaglio sottoscritto da un tecnico abilitato e controfirmata dal beneficiario;

2. Con il decreto di concessione sono fissati i termini per l'esecuzione dei lavori e per la rendicontazione del finanziamento. Possono essere disposte proroghe ai termini suddetti, su istanza motivata, da presentarsi entro la scadenza degli stessi.

3. La concessione è disposta entro il termine di 180 giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande. Il termine di cui al periodo precedente è sospeso, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 7/2000, in pendenza dell'acquisizione della documentazione per la concessione del finanziamento. Per le domande non finanziate per indisponibilità di risorse, il termine per la concessione del contributo decorre dall'atto di prenotazione delle risorse che consentono lo scorrimento della graduatoria.



4. La liquidazione dei contributi è disposta ad avvenuta presentazione di:

a) documentazione giustificativa della spesa sostenuta, intestata al beneficiario ed effettivamente rimasta a carico, di cui all'art. 41 della legge regionale n. 7/2000 ed in particolare:

1) le voci di spesa indicate nelle fatture devono risultare direttamente connesse ed imputabili al progetto finanziato;

2) con riguardo all'annullamento ai fini dell'incentivo, le fatture devono riportare la dicitura «Fattura utilizzata per l'ottenimento di contributi per interventi manutentivi su immobili o impianti di cui all'art. 3 della legge regionale n. 7/2019»;

3) a prova dell'avvenuto pagamento deve essere prodotta documentazione di spesa quietanzata, dalla quale risulti la relazione con la spesa sostenuta e indicata nelle fatture;

b) dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto dell'opera finanziata e che sono state acquisite tutte le certificazioni obbligatorie per l'utilizzo dell'opera, corredata di documentazione fotografica dell'intervento effettuato;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante l'avvenuto conseguimento dell'agibilità o la presentazione in comune della segnalazione certificata di agibilità, qualora prevista dalla legge regionale n. 19/2009.

5. Il beneficiario può richiedere l'erogazione in via anticipata alle condizioni previste dall'art. 60 della legge regionale n. 14/2002.

Art. 14.

Condizioni per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei contributi a favore dei comuni

1. Ad avvenuta approvazione della graduatoria, i contributi sono concessi ai beneficiari indicati all'art. 5, ai sensi dell'art. 56 della legge regionale n. 14/2002, previa presentazione dei seguenti documenti:

a) una relazione descrittiva dell'intervento previsto, comprensiva della documentazione fotografica relativa allo stato di fatto, dalla quale sia riscontrabile la sussistenza delle condizioni che danno luogo all'attribuzione dei punteggi richiesti e assegnati nella graduatoria, sottoscritta da un tecnico abilitato;

b) un quadro economico di dettaglio con il cronoprogramma inerente la realizzazione dell'intervento.

2. Con il decreto di concessione sono fissati i termini per l'esecuzione dei lavori e per la rendicontazione del finanziamento. Possono essere disposte proroghe ai termini suddetti, su istanza motivata, da presentarsi entro la scadenza degli stessi.

3. La concessione è disposta entro il termine di 180 giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande. Il termine di cui al periodo precedente è sospeso, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 7/2000, in pendenza dell'acquisizione della documentazione per la concessione del finanziamento. Per le domande non finanziate per indisponibilità di risorse, il termine per la concessione del contributo decorre dall'atto di prenotazione delle risorse che consentono lo scorrimento della graduatoria.

4. L'erogazione del contributo è disposta ai sensi dell'art. 57, lettera a) della legge regionale n. 14/2002. La liquidazione in via definitiva è disposta a seguito della rendicontazione delle spese sostenute, corredata di documentazione fotografica dell'intervento effettuato, ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 15.

Varianti al progetto

1. Sono consentite le modifiche alle caratteristiche dell'opera finanziata, di tipo non sostanziale, che non incidono sulle caratteristiche dell'intervento che hanno determinato l'attribuzione di punteggi in applicazione dell'art. 10, con riferimento alla graduatoria approvata ai sensi dell'art. 11. Le varianti non consentono la rideterminazione in aumento del contributo concesso.

Art. 16.

Cumulabilità degli incentivi

1. Il contributo di cui al presente regolamento è cumulabile con altre contribuzioni o incentivi pubblici, di qualsiasi natura, destinati allo stesso intervento ed è determinato in relazione alla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario e rimasta a suo carico.

Art. 17.

Ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000, in qualsiasi momento l'Amministrazione regionale può disporre ispezioni e controlli, in relazione ai contributi concessi, allo scopo di verificare l'attuazione degli interventi, la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal beneficiario e il rispetto delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione di punteggi.

Art. 18.

Vincolo di destinazione

1. Ai sensi dell'art. 32 della legge regionale n. 7/2000, il soggetto beneficiario degli incentivi regionali ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili, conservando la disponibilità dell'immobile oggetto di intervento per la durata di cinque anni dall'ultimazione dei lavori.

2. Al fine di garantire il rispetto del vincolo riguardo ai beni oggetto di incentivi, tali beni per cinque anni devono conservare la destinazione per la quale il finanziamento è stato erogato.

Art. 19.

Revoca dei contributi

1. I contributi sono revocati:

a) nel caso in cui non sia rispettato il termine di ultimazione dei lavori fissato nel decreto di concessione del finanziamento, salve le proroghe concesse ai sensi degli articoli 13, comma 2 e 14, comma 2 e quanto previsto dall'art. 64-bis della legge regionale n. 14/2002;

b) nel caso in cui si accerti la discordanza tra quanto attestato al fine della formazione della graduatoria o della concessione del contributo e quanto risultante in sede istruttoria o a seguito di ispezioni e controlli disposti ai sensi dell'art. 17;

c) nel caso di inosservanza dell'art. 18, in attuazione dell'art. 32 della legge regionale n. 7/2000, rispetto al vincolo di destinazione;

d) in ogni altro caso in cui si accerti che l'interesse pubblico perseguito attraverso la legge di finanziamento non può essere raggiunto.

Art. 20.

Rinvii

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale n. 7/2000 e alla legge regionale n. 14/2002.

2. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 21.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 7/2019, le domande sono presentate entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, senza procedere all'emissione del bando; in tal caso sono ammissibili a contributo anche le spese sostenute dopo l'entrata in vigore della legge regionale n. 7/2019, avvenuta il 9 maggio 2019.


Art. 22.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: FEDRIGA

19R00432



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 ottobre 2019, n. 0180/Pres.

Regolamento di modifica del Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di un contributo al Consorzio delle DOC - FVG per l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni, nonché per la realizzazione e diffusione di pubblicazioni destinate alla promozione dei vini della DOC "Friuli" o "Friuli Venezia Giulia", in attuazione dell'articolo 3, commi da 27 a 30, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2018 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 aprile 2018, n. 110.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 43 del 23 ottobre 2019)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), che all'art. 3, commi da 27 a 30, ha stabilito che l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio delle D.O.C. - F.V.G. un contributo per l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni, nonché per la realizzazione e diffusione di pubblicazioni destinate alla promozione dei vini della D.O.C. «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia»;

Richiamato il regolamento emanato con proprio decreto 20 aprile 2018, n. 0110/Pres. «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di un contributo al Consorzio delle D.O.C. - F.V.G. per l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni, nonché per la realizzazione e diffusione di pubblicazioni destinate alla promozione dei vini della D.O.C. «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia», in attuazione dell'art. 3, commi da 27 a 30, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2018 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)»;

Visto il testo del «Regolamento di modifica del regolamento recante criteri e modalità per la concessione di un contributo al Consorzio delle D.O.C. - F.V.G. per l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni, nonché per la realizzazione e diffusione di pubblicazioni destinate alla promozione dei vini della D.O.C. «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia», in attuazione dell'art. 3, commi da 27 a 30, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2018 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 aprile 2018, n. 110» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 4 ottobre 2019, n. 1702;

Decreta:

1. È emanato «Regolamento di modifica del regolamento recante criteri e modalità per la concessione di un contributo al Consorzio delle D.O.C. - F.V.G. per l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni, nonché per la realizzazione e diffusione di pubblicazioni destinate alla promozione dei vini della D.O.C. «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia», in attuazione dell'art. 3, commi da 27 a 30, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2018 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 aprile 2018, n. 110» nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica del regolamento recante criteri e modalità per la concessione di un contributo al Consorzio delle D.O.C. - F.V.G. per l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni, nonché per la realizzazione e diffusione di pubblicazioni destinate alla promozione dei vini della D.O.C. «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia», in attuazione dell'art. 3, commi da 27 a 30, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2018 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 aprile 2018, n. 110.

(Omissis).

Art. 1.

Modifica dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 110/2018

1. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 20 aprile 2018, n. 110 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di un contributo al Consorzio delle D.O.C. - F.V.G. per l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni, nonché per la realizzazione e diffusione di pubblicazioni destinate alla promozione dei vini della D.O.C. «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia», in attuazione dell'art. 3, commi da 27 a 30, della legge regionale 4 agosto



2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017- 2018 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)) dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«e-bis) l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nel caso in cui non sia detraibile ai sensi della normativa vigente.».

Art. 2.

*Modifica dell'art. 6 del decreto
del Presidente della Regione n. 110/2018*

1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 110/2018 è abrogata.

Art. 3.

*Modifica dell'art. 7 del decreto
del Presidente della Regione n. 110/2018*

1. Al comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 110/2018, le parole «100» sono sostituite dalle seguenti: «90».

Art. 4.

*Modifica dell'art. 8 del decreto
del Presidente della Regione n. 110/2018*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 110/2018 è inserito il seguente:

«1-bis Per le attività da realizzare nel 2020/2021 e nel 2021/2022 le domande di contributo sono presentate al servizio competente rispettivamente entro il 31 ottobre 2019 e il 31 maggio 2020».

Art. 5.

*Sostituzione dell'art. 9 del decreto
del Presidente della Regione n. 110/2018*

1. L'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 110/2018 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (Concessione del contributo). — 1. Il contributo è concesso entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda.».

Art. 6.

*Modifica dell'art. 11 del decreto
del Presidente della Regione n. 110/2018*

1. Al comma 2 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 110/2018, le parole «dei costi» sono sostituite dalle seguenti: «del costo totale».

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, Il Presidente: FEDRIGA

19R00433

REGIONE SICILIA

LEGGE 13 novembre 2019, n. 18.

Consulta giovanile regionale.

*(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana -
Parte I - n. 52 del 22 novembre 2019)*

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Consulta giovanile regionale

1. La Regione riconosce la Consulta giovanile regionale, di seguito denominata Consulta, quale organismo di natura associativa espressione delle consulte comunali giovanili siciliane.

2. La Consulta ha un proprio statuto conforme ai principi della presente legge.

3. Le riunioni della Consulta si tengono a rotazione presso locali messi a disposizione, su richiesta del Presidente della Consulta, dalle amministrazioni comunali in cui sono presenti le consulte comunali rappresentate. Il Presidente della Regione può autorizzare, su richiesta del Presidente della Consulta, l'utilizzo dei locali dell'amministrazione regionale per lo svolgimento delle riunioni della Consulta, nell'ambito delle disponibilità esistenti a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.


Art. 2.

Funzioni

1. La Consulta favorisce il raccordo tra i giovani siciliani rappresentati dalle consulte comunali e le istituzioni regionali.

2. La Consulta è luogo di confronto, formazione, crescita e sostegno di tutte le consulte comunali giovanili siciliane.

3. La Consulta ha funzioni propositive, consultive e di studio con riferimento alle iniziative anche legislative nell'ambito delle politiche di interesse dei giovani siciliani. Può esprimere, nel rispetto del principio di pluralità di opinione, i propri orientamenti su temi ed avvenimenti di particolare interesse per il mondo dei giovani della Regione.



Art. 3.

Organi

1. Sono organi della Consulta:
 - a) il Presidente;
 - b) l'Assemblea.
2. Non possono fare parte della Consulta i sindaci, gli assessori comunali e i consiglieri comunali nonché i deputati dell'Assemblea regionale siciliana e gli assessori regionali.
3. I componenti degli organi della consulta prestano la loro attività a titolo gratuito e senza alcun rimborso spese.

Art. 4.

Presidente e Vicepresidente della Consulta

1. L'Assemblea elegge il Presidente della Consulta tra i suoi componenti, a maggioranza dei due terzi e dura in carica quattro anni. Nel caso in cui, per due volte consecutive, non si raggiunga la maggioranza di cui al primo periodo, il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.
2. Il Presidente rappresenta la Consulta, convoca e presiede le sedute dell'Assemblea. Il Presidente svolge le funzioni attribuite dalla presente legge e dallo statuto.
3. L'Assemblea elegge tra i suoi componenti, con le stesse modalità di elezione del Presidente, anche un Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
4. Il presidente può nominare esperti a titolo gratuito.

Art. 5.

Assemblea della Consulta

1. L'Assemblea è l'organo deliberativo della Consulta e dura in carica quattro anni. L'Assemblea svolge le funzioni attribuite dalla presente legge e dallo statuto.
2. L'Assemblea è composta da trentanove membri eletti, su base provinciale, dai presidenti delle consulte comunali giovanili, tra i componenti delle medesime consulte, così ripartiti:
 - a) cinque membri sono eletti dai presidenti delle consulte comunali presenti in ciascuna Città metropolitana;
 - b) quattro membri sono eletti dai presidenti delle consulte comunali presenti in ciascun libero Consorzio comunale.
3. Possono candidarsi all'Assemblea i componenti delle consulte comunali che nel giorno delle elezioni abbiano compiuto i sedici anni di età e non abbiano superato il ventottesimo anno di età. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane. Le elezioni si svolgono presso la sede di una consulta comunale giovanile. Le modalità di elezione, anche per la sostituzione dei componenti dell'Assemblea cessati dalla carica, sono disciplinate dallo statuto.
4. L'Assemblea elegge, tra i propri componenti, un segretario che svolge le funzioni di verbalizzazione.

5. L'Assemblea approva, a maggioranza assoluta dei propri componenti, lo statuto della Consulta e le sue modifiche.

6. L'Assemblea adotta, a maggioranza assoluta dei propri componenti, un regolamento per disciplinare le modalità del suo funzionamento.

7. I presidenti delle consulte comunali giovanili, che non siano stati eletti membri dell'Assemblea, hanno diritto di partecipare alle sedute, senza diritto di voto, secondo le norme del regolamento.

Art. 6.

Pubblicità delle delibere della Consulta

1. Le delibere dell'Assemblea sono pubblicate sul sito istituzionale della Consulta giovanile regionale.

2. Le delibere sono trasmesse per conoscenza al Presidente della Regione ed al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana.

Art. 7.

Elenco regionale delle Consulte comunali giovanili

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Dipartimento regionale delle autonomie locali, l'elenco regionale delle Consulte comunali giovanili.

2. L'elenco è pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 8.

Norme transitorie


1. In sede di prima applicazione, le elezioni dell'Assemblea della Consulta si svolgono in una data, stabilita dai Presidenti delle Consulte comunali giovanili, compresa tra sessanta e novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per le elezioni di cui al comma 1 hanno diritto di voto i presidenti delle consulte comunali giovanili iscritte all'elenco regionale.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica indica, con apposita circolare, le modalità di svolgimento delle elezioni di cui al comma 1.

4. Lo statuto della Consulta è approvato entro trenta giorni dall'insediamento dell'Assemblea eletta ai sensi del comma 1.

5. Per quanto non stabilito dalla presente legge, si applicano le disposizioni previste dallo statuto della Consulta.



Art. 9.

*Modifiche all'art. 12 della legge regionale
8 maggio 2019, n. 6*

1. Al comma 3 dell'art. 12 della legge regionale 8 maggio 2019, n. 6 la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) dal Presidente della Consulta giovanile regionale.».

Art. 10.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 13 novembre 2019

MUSUMECI

(*Omissis*).

20R00001

DECRETO PRESIDENZIALE 5 settembre 2019, n. 16.

Modifiche al D.P.Reg. 21 giugno 2012, n. 52, recante "Regolamento attuativo dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante norme in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance".

(*Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (P. I) n. 46 dell'11 ottobre 2019 - n. 42*)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;

Visto il decreto del Presidente della Regione 14 giugno 2016, n. 12, recante: «Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni» come modificato dal decreto del Presidente della Regione 3 agosto 2017, n. 18;

Visto il decreto del Presidente della Regione 16 novembre 2018, n. 29, recante: «Regolamento attuativo dell'art. 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio

2000, n. 10, concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali. Modifica del decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2001, n. 8»;

Visto il decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2019, n. 4, recante: «Regolamento attuativo dell'art. 3, commi 6 e 7, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, istitutivo dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia»;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 ed in particolare l'art. 11;

Visto il decreto del Presidente della Regione 21 giugno 2012, n. 52, recante «Regolamento attuativo dell'art. 11, comma 3, della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante norme in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance»;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74;

Ritenuto di dover apportare al citato decreto del Presidente della Regione n. 52/2012 talune, mirate, modifiche al fine di allinearne l'impianto alle disposizioni ed ai principi adottati a livello nazionale ed in particolare delle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 74/2017;

Udito il parere del Consiglio di giustizia amministrativa - Sezione consultiva n. 49/2019 reso nell'Adunanza di sezione 7 maggio 2019;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 295 dell'8 agosto 2019;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. All'art. 1 del decreto del Presidente della Regione 21 giugno 2012, n. 52 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «articoli 8 e 9 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150» sono aggiunte le parole «e successive modifiche ed integrazioni»;

b) al comma 1, le parole «nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come richiamati dal citato art. 11» sono sostituite dalle seguenti: «nel citato decreto legislativo».



Art. 2.

Ciclo di gestione della performance

1. All'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 21 giugno 2012, n. 52 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d) del comma 2, dopo le parole «nonché ai competenti organi» sono inserite le parole «di controllo interni ed».

Art. 3.

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

1. All'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 21 giugno 2012, n. 52 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «dettati dall'art. 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150» sono sostituite dalle parole «e delle pertinenti disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33».

Art. 4.

Programmazione

1. All'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 21 giugno 2012, n. 52 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c) le parole «contenente le direttive annuali assessoriali» sono soppresse;

b) al secondo periodo del terzo comma, le parole «ai Dipartimenti e/o strutture equiparate» sono sostituite dalle parole «alle strutture di massima dimensione e agli uffici speciali di ciascun ramo di amministrazione»;

c) al terzo periodo del terzo comma, le parole «dei Dipartimenti e/o strutture equiparate» sono sostituite dalle parole «delle predette strutture e uffici» e la parola «settembre» è sostituita dalla parola «ottobre»;

d) al quarto comma, le parole «e monitoraggio» sono soppresse; dopo le parole «rispetto alla direttiva annuale» sono aggiunte le parole «di cui al comma 1, lettera b)»; le parole «e provvede all'acquisizione del parere dell'Organismo indipendente di valutazione di cui al successivo art. 11» sono soppresse;

e) al comma 7 le parole «di aree e servizi» sono sostituite dalle parole «delle strutture intermedie e loro articolazioni organizzative».

Art. 5.

Monitoraggio della performance e relazione sulla performance

1. All'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 21 giugno 2012, n. 52 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è così sostituito: «1. L'Organismo indipendente di valutazione avvalendosi della struttura tecnica di supporto di cui all'art. 13, anche accedendo alle risultanze dei sistemi di controllo strategico e di gestione presenti nell'amministrazione, verifica l'andamento delle

performance rispetto agli obiettivi programmati durante il periodo di riferimento e segnala la necessità o l'opportunità di interventi correttivi in corso di esercizio all'organo di indirizzo politico-amministrativo»;

b) al comma 3, le parole «entro il 30 aprile» sono soppresse; dopo le parole «e il bilancio di genere realizzato,» sono aggiunte le parole «evidenziando le eventuali variazioni degli obiettivi e degli indicatori, verificatesi durante l'esercizio cui la relazione medesima si riferisce.»;

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «5. La relazione annuale sulla performance, che è adottata dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, e validata dall'Organismo indipendente di valutazione, è pubblicata entro il 30 giugno sul sito istituzionale della Regione.».

Art. 6.

Funzioni di programmazione

1. All'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 21 giugno 2012, n. 52 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica le parole «e monitoraggio» sono soppresse;

b) ai commi 1, 2 e 3 le parole «e monitoraggio» sono soppresse;

c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Per la stesura finale dei documenti di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) e all'art. 5, comma 3, i soggetti di cui al comma 2 si avvalgono del supporto della segreteria generale della Presidenza.».

Art. 7.

Misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale

1. All'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 21 giugno 2012, n. 52 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole «dei parametri e modelli di riferimento elaborati nelle linee guida a tal fine adottate dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT)» sono sostituite dalle parole «, ove compatibili, degli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri»; dopo le parole «predisposto dall'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, è adottato» sono aggiunte le parole «e aggiornato annualmente, previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione»;

b) al comma 3, dopo le parole «La valutazione dei dirigenti» sono aggiunte le parole «e collegata agli indicatori di performance della struttura operativa di diretta responsabilità, ai quali è attribuito un peso prevalente nella valutazione complessiva ed»; le parole «l'accertamento del contributo individuale ai risultati complessivi dell'Amministrazione,» sono soppresse;



c) al comma 4 sono aggiunte le seguenti parole: «rileva ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche, dell'attribuzione di incarichi di responsabilità al personale, nonché del conferimento degli incarichi dirigenziali»;

d) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «5. La valutazione negativa, rileva ai fini della responsabilità dirigenziale ed ai fini del licenziamento disciplinare».

Art. 8.

Soggetti preposti alla misurazione ed alla valutazione della performance

1. All'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 21 giugno 2012, n. 52 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole «competela» sono aggiunte le parole «misurazione e», e le parole «dei Dipartimenti e degli» sono sostituite dalle parole «della performance organizzativa dell'amministrazione nel suo complesso, delle strutture di massima dimensione e degli».

Art. 9.

Organismo indipendente di valutazione

1. All'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 21 giugno 2012, n. 52 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «dei Dipartimenti e/o Uffici equiparati» sono sostituite dalle parole «dell'Amministrazione nel suo complesso, delle strutture di massima dimensione e degli Uffici speciali di ciascun ramo dell'Amministrazione» e dopo le parole «nonché della performance» è aggiunta la parola «individuale»;

b) il comma 4 è così sostituito: «4. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione sono scelti secondo le procedure di cui al successivo art. 10, tra i soggetti iscritti nell'elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance istituito con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016, in attuazione dell'art. 6, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105.».

Art. 10.

Procedura di nomina dell'Organismo indipendente di valutazione

1. All'art. 10 del decreto del Presidente della Regione 21 giugno 2012, n. 52 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole «dell'Amministrazione regionale», le parole «e previo accertamento» sono soppresse e, dopo le parole «Segreteria generale», le parole «dei requisiti e delle competenze specifiche di cui al precedente art. 9, comma 4, lettere a) e b)» sono soppresse;

b) al comma 4 le parole «5 anni ed il relativo incarico non è rinnovabile» sono sostituite dalle parole «3 anni ed il relativo incarico è rinnovabile una sola volta, anche se non completato»;

c) al comma 5 sono aggiunte le seguenti parole «, ovvero, per ogni altra causa prevista dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di cui all'art. 9, comma 4».

2. La disposizione di cui al precedente comma 1, lettera b), non si applica ai componenti dell'Organismo indipendente di valutazione in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 11.

Funzioni dell'Organismo indipendente di valutazione

1. All'art. 11 del decreto del Presidente della Regione 21 giugno 2012, n. 52 sono apportate le seguenti modificazioni:

il comma 1 è così sostituito: «1. L'Organismo indipendente di valutazione esercita le attività di controllo strategico di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e svolge, altresì, le seguenti funzioni:

a) riferisce direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo sugli esiti del controllo strategico di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 286/1999;

b) propone all'organo di indirizzo la valutazione annuale dei dirigenti responsabili di strutture di massima dimensione e degli Uffici speciali, nonché l'attribuzione agli stessi delle indennità di risultato e/o premialità;

c) valida la Relazione sulla performance di cui all'art. 5 e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione. Tale validazione costituisce presupposto necessario per l'erogazione di ogni tipo di premialità;

d) garantisce la congruità dei processi di misurazione e valutazione della performance, nonché dell'erogazione delle premialità secondo quanto previsto dai contratti collettivi, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni dell'Amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

e) verifica il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, accertando la trasparenza e l'integrità dei controlli interni;

f) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi di Governo ed ai vertici dell'Amministrazione, nonché alla Corte dei conti;

g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza ed all'integrità;

h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione della pari opportunità;

i) promuove iniziative di confronto con i cittadini, le imprese, le relative organizzazioni rappresentative, le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali, le associazioni rappresentative delle amministrazioni pubbliche e gli organismi di controllo interni ed esterni all'Amministrazione.».



Art. 12.

Utilizzo dei sistemi premianti

1. All'art. 14 del decreto del Presidente della Regione 21 giugno 2012, n. 52 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: «e alla validazione da parte dell'Organismo indipendente di valutazione della Relazione di cui all'art. 5, comma 3»;

b) il comma 3 è soppresso.

Art. 13.

Disposizioni finali

1. L'art. 15 del decreto del Presidente della Regione 21 giugno 2012, n. 52 è soppresso.

2. All'art. 16 del decreto del Presidente della Regione 21 giugno 2012, n. 52 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole da «; a decorare» fino alle parole «art. 6» sono soppresse.

3. Al comma 5 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 16 novembre 2018, n. 29, il primo periodo è così sostituito: «l'Ufficio di Gabinetto cura, altresì, le funzioni in materia di ciclo di gestione della performan-

ce allo stesso attribuite dalle disposizioni del decreto del Presidente della Regione 21 giugno 2012, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni».

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. Il presente decreto non comporta maggiori oneri sul bilancio della Regione e sarà sottoposto a visto della Corte dei conti.

3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Palermo, 5 settembre 2019

MUSUMECI

(*Omissis*).


19R00409

MARIO DI IORIO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.


N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 0 0 1 1 8 *

€ 3,00

